

**PRINCIPALI PROVVEDIMENTI
IN MATERIA ECONOMICA**

PRINCIPALI PROVVEDIMENTI IN MATERIA ECONOMICA

Indice analitico

(i provvedimenti sono classificati per argomento; i numeri fanno riferimento all'indice cronologico)

- AMMASSI OBBLIGATORI:
nn. 27, 29, 34, 35, 36, 175
- AMMINISTRAZIONE PUBBLICA:
nn. 101, 141, 166, 181
- ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE:
n. 150
- BANCHE:
nn. 2, 3, 5, 11, 12, 17, 18, 25, 26, 41, 42, 47, 49, 50, 60, 70, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 103, 133, 138, 142, 157, 160, 161, 168, 171, 173, 182, 191, 206, 207
- BILANCI SOCIETARI:
nn. 14, 228
- CEE:
nn. 9, 18, 42, 49, 60, 80, 82, 83, 84, 138, 191
- COMPENSAZIONE DELLE TRANSAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI:
nn. 53, 54, 80, 158, 227
- CONCORRENZA:
nn. 5, 11, 60, 78, 138, 191
- CONTABILITÀ DI STATO:
nn. 7, 22, 31, 40, 52, 120, 123, 149, 176, 208
- CONTO DI DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA:
n. 26
- CONTRIBUTI SOCIALI:
nn. 69, 101, 108, 141, 192
- CRIMINALITÀ ECONOMICA:
nn. 15, 76, 161, 171
- DIMISSIONI PATRIMONIALI:
nn. 116, 192, 224
- ENTI DI PREVIDENZA:
nn. 101, 133, 141, 166, 181, 182, 183, 188, 192
- FINANZA DECENTRATA:
nn. 51, 56, 62, 66, 69, 75, 90, 101, 110, 112, 113, 114, 120, 122, 124, 139, 144, 149, 155, 156, 159, 167, 174, 178, 190, 192, 196, 198, 208, 210, 213, 218, 226
- FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI:
nn. 69, 101
- FONDI INTEGRATIVI:
nn. 23, 141, 163
- FONDI PENSIONE:
n. 212
- FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE:
n. 115
- IMPOSTE DIRETTE:
nn. 6, 10, 13, 16, 19, 37, 44, 45, 48, 50, 57, 58, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 89, 90, 92, 99, 101, 103, 106, 117, 118, 121, 123, 126, 127, 132, 133, 139, 141, 142, 146, 151, 154, 164, 165, 179, 192, 193, 201, 211, 212, 213, 214, 229, 230, 233
- IMPOSTE DIRETTE (Irpéf):
nn. 19, 57, 66, 67, 69, 90, 101, 102, 106, 123, 127, 146, 154, 169, 192, 193, 212, 213, 230, 233
- IMPOSTE DIRETTE (Irepeg):
nn. 67, 101, 103, 121, 123, 126, 127, 139, 142, 146, 154, 193, 229, 230, 233
- IMPOSTE INDIRETTE:
nn. 87, 101, 104, 107, 114, 119, 139, 187, 192, 200, 201, 213, 225, 230
- IMPOSTE INDIRETTE (IMPOSTE DI FABBRICAZIONE):
nn. 101, 108, 177, 192, 195, 197, 215, 222, 234
- IMPOSTE INDIRETTE (IVA):
nn. 50, 57, 101, 139, 192, 209, 213, 231
- INCENTIVI FISCALI:
nn. 33, 37, 48, 58, 67, 99, 101, 103, 121, 133, 139, 142, 165, 192, 201
- INCENTIVI PER LE RISTRUTTURAZIONI:
nn. 69, 192
- INCENTIVI PER LA ROTTAMAZIONE:
nn. 48, 64, 69
- INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI:
nn. 2, 3, 9, 25, 42, 49, 70, 76, 82, 84, 86, 88, 125, 128, 133, 134, 143, 160, 161, 168, 171, 194, 205, 207, 228
- ISTITUTO DI EMISSIONE:
n. 1
- LEGGE FINANZIARIA:
nn. 102, 192
- MERCATO DEL LAVORO:
nn. 8, 55, 68, 81, 91, 141, 163, 192, 216, 217
- MOBILITÀ URBANA:
n. 73
- PENSIONI:
nn. 21, 23, 28, 32, 43, 94, 101, 181, 186, 212
- PRESTAZIONI SOCIALI:
nn. 4, 74, 77, 101, 136, 150, 152, 162, 192, 220
- PUBBLICO IMPIEGO:
nn. 93, 101, 141, 170, 192
- RISERVA OBBLIGATORIA:
nn. 26, 98, 189
- SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO:
nn. 38, 72
- SANITÀ:
nn. 20, 44, 69, 77, 96, 101, 139, 147, 192, 211, 219
- SCHEMA DI BILANCIO:
n. 135
- SERVIZIO DI TESORERIA:
nn. 26, 65
- SISTEMA DEI PAGAMENTI:
nn. 25, 49, 51, 57, 61, 70, 80, 111, 123, 148, 199
- TASSI D'INTERESSE UFFICIALI:
nn. 85, 100, 109, 129, 131, 180, 184, 203, 204, 221, 223, 235, 236
- TESORERIA UNICA:
nn. 120, 208
- TITOLI DI STATO:
nn. 24, 39, 59, 85, 95, 140, 158, 227
- TRASPARENZA:
nn. 25, 76, 157, 161, 206, 207
- TUTELA DELLA PRIVACY:
nn. 137, 153
- UEM:
nn. 71, 79, 97, 98, 130
- VALORI MOBILIARI:
nn. 9, 25, 30, 42, 46, 63, 70, 80, 86, 105, 133, 134, 143, 145, 157, 158, 166, 168, 172, 181, 185, 194, 202, 227, 232

PRINCIPALI PROVVEDIMENTI IN MATERIA ECONOMICA

Indice cronologico

(per ogni provvedimento si fa rinvio alla sezione di pertinenza)

- 1) - **RD 11.6.1936, n. 1067** (G.U. 18.6.1936, n. 149)

Approvazione dello Statuto della Banca d'Italia.

I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa

Principi di redazione del bilancio

- 2) - **RD 16.3.1942, n. 262** (G.U. 4.4.1942, n. 79)

Approvazione del testo del codice civile.

E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari

Testo: La legislazione nazionale

- 3) - **RD 16.3.1942, n. 267** (G.U. 6.4.1942, n. 81)

Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari

Testo: Le procedure straordinarie e altre procedure speciali

- 4) - **L. 30.12.1971, n. 1204** (G.U. 18.1.1972, n. 14)

Tutela delle lavoratrici madri.

C - La finanza pubblica

Appendice: Prestazioni di protezione sociale

- 5) - **DM 27.9.1974** (G.U. 2.10.1974, n. 256)

Anticipazioni a 24 mesi presso la Banca d'Italia.

E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari

Testo: Le procedure straordinarie e altre procedure speciali

F - La tutela della concorrenza nel settore del credito

Testo: L'evoluzione del quadro comunitario rilevante per la concorrenza Aiuti di Stato

I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa

Criteri di valutazione
Situazione patrimoniale
Conto economico

- 6) - **L. 19.3.1983, n. 72** (G.U. 23.3.1983, n. 80)

Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia d'imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle società per azioni e alle cooperative, nonché disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari.

I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa

Situazione patrimoniale

- 7) - **L. 29.10.1984, n. 720** (G.U. 29.10.1984, n. 298)

Istituzione del sistema di Tesoreria unica per gli enti e organismi pubblici.

C - La finanza pubblica

Appendice: Disposizioni finanziarie e di contabilità di Stato

- 8) - **L. 19.12.1984, n. 863** (G.U. 22.12.1984, n. 351)

Conversione in legge, con modificazioni del DL 30.10.1984, n. 726, recante misure urgenti a sostegno e a incremento dei livelli occupazionali.

B - Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti

Testo: Le persone occupate

- 9) - **Direttiva CEE 20.12.1985, n. 611** (G.U. CE 31.12.1985, n. L 375/3)

Coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari

Testo: La cooperazione internazionale e le norme comunitarie
I controlli sugli intermediari in valori mobiliari

- 10) - **DPR 22.12.1986, n. 917** (Suppl. ord. G.U. 30.12.1986, n. 301)

Approvazione del Testo unico delle imposte dirette.

I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
Principi di redazione del bilancio
Criteri di valutazione
Situazione patrimoniale
Conto economico

- 11) - **L. 10.10.1990, n. 287** (G.U. 13.10.1990, n. 240)

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

F - La tutela della concorrenza nel settore del credito

Testo: Lo sviluppo della concorrenza
La tutela della concorrenza

I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
L'operatività della Banca

- 12) - **D.lgs. 20.11.1990, n. 356** (Suppl. ord. G.U. 3.12.1990, n. 282)

Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio. (*Decreto di attuazione della L. 30.7.1990, n. 218.*)

I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
Situazione patrimoniale

- 13) - **L. 29.12.1990, n. 408** (G.U. 31.12.1990, n. 303)

Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione d'imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie.

I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
Situazione patrimoniale

- 14) - **D.lgs. 9.4.1991, n. 127** (Suppl. ord. G.U. 17.4.1991, n. 90)

Attuazione delle direttive CEE n. 78/660, e n. 83/349, in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L. 26.3.1990, n. 69.

I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
Principi di redazione del bilancio
Criteri di valutazione

- 15) - **L. 5.7.1991, n. 197** (G.U. 6.7.1991, n. 157)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 3.5.1991, n. 143, contenente provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
L'operatività della Banca

- 16) - **L. 30.12.1991, n. 413** (Suppl. ord. G.U. 31.12.1991, n. 305)

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; abolizione del regime di esenzione totale; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale.

I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
Situazione patrimoniale

- 17) - **D.lgs. 27.1.1992, n. 87** (Suppl. ord. G.U. 14.2.1992, n. 37)

Attuazione della direttiva CEE n. 86/635, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva CEE n. 89/117, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno stato membro, di enti creditizi e istituti finanziari con sede sociale fuori di tale stato membro.

I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
Principi di redazione del bilancio

- 18) - **Direttiva CEE 18.6.1992, n. 50** (G.U. CE 24.7.1992, n. L 209)

Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.

E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari

Testo: La legislazione nazionale

- 19) - **DPR 4.9.1992, n. 395** (G.U. 1.10.1992, n. 231)

Regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della L. 30.12.1991, n. 413.

C - La finanza pubblica

Appendice: Imposte dirette

- 20) - **D.lgs. 30.12.1992, n. 502** (Suppl. ord. G.U. 30.12.1992, n. 305)

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23.10.1992, n. 421.

C - La finanza pubblica

Testo: La finanza pubblica italiana negli anni novanta

Appendice: Prestazioni di protezione sociale

- 21) - **D.lgs. 30.12.1992, n. 503** (Suppl. ord. G.U. 30.12.1992, n. 305)

Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della L. 23.10.1992, n. 421.

C - La finanza pubblica

Testo: La finanza pubblica italiana negli anni novanta

- 22) - **D.lgs. 3.2.1993, n. 29** (Suppl. ord. G.U. 6.2.1993, n. 30)

Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della L. 23.10.1992, n. 421.

C - La finanza pubblica

Appendice: Disposizioni finanziarie e di contabilità di Stato

- 23) - **D.lgs. 21.4.1993, n. 124** (Suppl. ord. G.U. 27.4.1993, n. 97)

Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. v), della L. 23.10.1992, n. 421.

C - La finanza pubblica

Appendice: Imposte dirette

Prestazioni di protezione sociale

- 24) - **DM 27.5.1993** (G.U. 4.6.1993, n. 129)

Disposizioni sulla gestione centralizzata dei titoli di Stato.

H - La sorveglianza sul sistema dei pagamenti

Testo: L'offerta diretta di servizi di pagamento

- 25) - **D.lgs. 1.9.1993, n. 385** (Suppl. ord. G.U. 30.9.1993, n. 230)

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: L'attività di Vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
 La legislazione nazionale
 La normativa secondaria
 Struttura del sistema finanziario
 Struttura del sistema finanziario: le società finanziarie
 Le ispezioni
 I controlli sulle società finanziarie
 L'accesso al mercato dei valori mobiliari
- H - La sorveglianza sul sistema dei pagamenti**
Testo: L'attività di sorveglianza
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 L'operatività della Banca
 La gestione delle risorse aziendali: l'assetto organizzativo
- 26) - L. 26.11.1993, n. 483** (G.U. 1.12.1993, n. 282)
 Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e modifica della disciplina della riserva obbligatoria degli enti creditizi.
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
 Situazione patrimoniale
 Conto economico
- 27) - DL 30.12.1993, n. 565** (G.U. 31.12.1993, n. 306)
 Gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-63 e 1963-64. (*Decaduto, più volte riproposto, da ultimo con il DL 30.6.1994, n. 423.*)
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
 Situazione patrimoniale
- 28) - Sentenza Corte costituzionale 29-31.12.1993, n. 495** (G.U. 5.1.1994, n. 1)
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza. Pensioni. Pensione di reversibilità. Calcolo in proporzione alla pensione diretta integrata al minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto a percepire. Illegittimità costituzionale.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 29) - DM 12.1.1994** (G.U. 31.1.1994, n. 24)
 Emissione dei buoni del Tesoro poliennali, di durata trentennale, con godimento 1.2.1994, per le finalità di cui al DL 30.12.1993, n. 565.
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
 Situazione patrimoniale
- 30) - Deliberazione CICR 12.1.1994** (G.U. 31.1.1994, n. 24)
 Determinazione dei criteri per l'esercizio dei poteri di controllo sull'emissione e l'offerta di valori mobiliari.
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: L'accesso al mercato dei valori mobiliari
- 31) - DPR 20.4.1994, n. 367** (Suppl. ord. G.U. 13.6.1994, n. 136)
 Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili.
- H - La sorveglianza sul sistema dei pagamenti**
Testo: L'offerta diretta di servizi di pagamento
- 32) - Sentenza Corte costituzionale 8-10.6.1994, n. 240** (G.U. 15.6.1994, n. 25)
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza. Pensioni a carico dell'INPS. Concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al minimo, delle quali una sola conserva il diritto all'integrazione. Rispetto dei limiti reddituali previsti alla data del 30.9.1983. Previsione della riconduzione all'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili. Illegittimità costituzionale. Limitazione della cristallizzazione alla pensione principale.

- C - La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 33) - DL 10.6.1994, n. 357** (G.U. 11.6.1994, n. 135)
 Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente. (*Convertito nella L. 8.8.1994, n. 489.*)
- B - Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti**
Testo: Gli investimenti
- C - La finanza pubblica**
Testo: La finanza pubblica italiana negli anni novanta
- 34) - DM 27.6.1994** (G.U. 6.7.1994, n. 156)
 Rilascio alla Banca d'Italia di buoni del Tesoro poliennali con godimento 1.2.1994, di durata trentennale, per le finalità di cui al DL 29.4.1994, n. 264.
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
 Situazione patrimoniale
- 35) - DL 30.6.1994, n. 423** (G.U. 1.7.1994, n. 152)
 Gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-63 e 1963-64. (*Ripropono norme del DL 29.4.1994, n. 264. Decadute.*)
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
 Situazione patrimoniale
- 36) - DM 13.7.1994, n. prot. 398111**
 Modifiche al DM 12.1.1994 relativo all'emissione dei buoni del Tesoro poliennali, di durata trentennale, con godimento 1.2.1994, per le finalità di cui al DL 30.12.1993, n. 565.
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
 Situazione patrimoniale
- 37) - L. 8.8.1994, n. 489** (G.U. 10.8.1994, n. 186)
 Conversione in legge, con modificazioni, del DL 10.6.1994, n. 357, recante disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente.
- B - Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti**
Testo: Gli investimenti
- C - La finanza pubblica**
Testo: La finanza pubblica italiana negli anni novanta
- 38) - D.lgs. 19.9.1994, n. 626** (Suppl. ord. G.U. 12.11.1994, n. 265)
 Attuazione delle direttive CEE nn. 89/391, 89/654, 89/655, 89/656, 90/269, 90/270, 90/394, e 90/679 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 La gestione delle risorse aziendali: il patrimonio immobiliare e gli arredi
- 39) - DM 5.1.1995** (G.U. 13.1.1995, n. 10)
 Ulteriori disposizioni sulla gestione centralizzata dei titoli di Stato.
- H - La sorveglianza sul sistema dei pagamenti**
Testo: L'offerta diretta di servizi di pagamento
- 40) - D.lgs. 25.2.1995, n. 77** (Suppl. ord. G.U. 18.3.1995, n. 65)
 Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Disposizioni finanziarie e di contabilità di Stato
- 41) - D.lgs. 17.3.1995, n. 157** (Suppl. ord. G.U. 6.5.1995, n. 104)
 Attuazione della direttiva CEE 18.6.1992, n. 50, in materia di appalti pubblici di servizi.
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale

42) - **Direttiva CE 29.6.1995, n. 26** (G.U. CE 18.7.1995, n. L 168/7)

Modifica delle direttive CEE 12.12.1977, n. 780, e 15.12.1989, n. 646, relative agli enti creditizi, delle direttive CEE 24.7.1973, n. 239, e 18.6.1992, n. 49, relative alle assicurazioni diverse dalle assicurazioni sulla vita, delle direttive CEE 5.3.1979, n. 267, e 10.11.1992, n. 96, relative alle assicurazioni sulla vita, della direttiva CEE 10.5.1993, n. 22, relativa ai servizi d'investimento, e della direttiva CEE 20.12.1985, n. 611, in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale.

E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari

Testo: La legislazione nazionale

43) - **L. 8.8.1995, n. 335** (Suppl. ord. G.U. 16.8.1995, n. 190)

Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.

C - La finanza pubblica

Testo: La finanza pubblica italiana negli anni novanta

Appendice: Prestazioni di protezione sociale

44) - **L. 28.12.1995, n. 549** (Suppl. ord. G.U. 29.12.1995, n. 302)

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

B - Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti

Testo: Gli investimenti

45) - **D.lgs. 1.4.1996, n. 239** (G.U. 3.5.1996, n. 102)

Modificazioni al regime fiscale di interessi, premi e altri frutti relativi a obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.

C - La finanza pubblica

Appendice: Imposte dirette

46) - **D.lgs. 23.7.1996, n. 415** (Suppl. ord. G.U. 9.8.1996, n. 186)

Recepimento della direttiva CEE 10.5.1993, n. 22, relativa ai servizi di investimento del settore dei valori mobiliari e della direttiva CEE 15.3.1993, n. 6, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

G - La supervisione sui mercati

Appendice: Nuovo Mercato

47) - **L. 19.11.1996, n. 588** (G.U. 21.11.1996, n. 273)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 24.9.1996, n. 497, recante disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli.

E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari

Testo: Le procedure straordinarie e altre procedure speciali

I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa

Situazione patrimoniale

48) - **L. 23.12.1996, n. 662** (Suppl. ord. G.U. 28.12.1996, n. 303)

Misure di razionalizzazione di finanza pubblica.

B - Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti

Testo: I consumi delle famiglie

C - La finanza pubblica

Appendice: Imposte dirette

49) - **Direttiva CE 27.1.1997, n. 5** (G.U. CE 14.2.1997, n. L 43/25)

Bonifici transfrontalieri.

H - La sorveglianza sul sistema dei pagamenti

Testo: L'attività di sorveglianza

Appendice: Bonifici transfrontalieri

I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca

L'operatività della Banca

50) - **L. 18.2.1997, n. 28** (G.U. 27.2.1997, n. 48)

Norme di recepimento della direttiva CE 10.4.1995, n. 7, concernente semplificazioni in materia d'imposta sul valore aggiunto sui traffici internazionali, e di adeguamento della disciplina dell'imposta di bollo relativa ai contratti bancari e finanziari.

F - La tutela della concorrenza nel settore del credito

Testo: La tutela della concorrenza

- 51) - L. 15.3.1997, n. 59** (Suppl. ord. G.U. 17.3.1997, n. 63)
 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti a regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Finanza decentrata
- H - La sorveglianza sul sistema dei pagamenti**
Testo: L'attività di sorveglianza
Appendice: Firma digitale
- 52) - L. 3.4.1997, n. 94** (G.U. 8.4.1997, n. 81)
 Modifiche alla L. 5.8.1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Disposizioni finanziarie e di contabilità di Stato
- 53) - Provvedimento Banca d'Italia 9.4.1997** (G.U. 17.4.1997, n. 89)
 Modificazioni al testo delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia.
- H - La sorveglianza sul sistema dei pagamenti**
Testo: L'offerta diretta di servizi di pagamento
- 54) - Provvedimento Banca d'Italia 9.4.1997** (G.U. 17.4.1997, n. 89)
 Disciplina del servizio di compensazione e di liquidazione, nonché della liquidazione su base lorda delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari.
- H - La sorveglianza sul sistema dei pagamenti**
Testo: L'offerta diretta di servizi di pagamento
- 55) - L. 24.6.1997, n. 196** (Suppl. ord. G.U. 4.7.1997, n. 154)
 Norme in materia di promozione dell'occupazione.
- B - Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti**
Testo: Le persone occupate
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 56) - D.lgs. 30.6.1997, n. 244** (G.U. 29.7.1997, n. 175)
 Riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Finanza decentrata
- 57) - D.lgs. 9.7.1997, n. 241** (G.U. 28.7.1997, n. 174)
 Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'IVA, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
- H - La sorveglianza sul sistema dei pagamenti**
Appendice: Delegificazione delle modalità di individuazione dei cepti da assoggettare a versamento unificato
- 58) - L. 7.8.1997, n. 266** (G.U. 11.8.1997, n. 186)
 Interventi urgenti per l'economia.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
- 59) - DM 15.10.1997, n. 428** (G.U. 15.12.1997, n. 291)
 Regolamento recante la disciplina dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato.
- G - La supervisione sui mercati**
Testo: La disciplina e la vigilanza sui sistemi di negoziazione
Appendice: Monitoraggio degli operatori specialisti in titoli di Stato
- 60) - Comunicazione CE, n. 313/03** (G.U. CE 15.10.1997, n. C 313/3)
 La cooperazione tra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri per l'esame dei casi disciplinati dagli artt. 85 e 86 del trattato CE.
- F - La tutela della concorrenza nel settore del credito**
Testo: La tutela della concorrenza

- 61) - DPR 10.11.1997, n. 513** (G.U. 13.3.1998, n. 60)
Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della L. 15.3.1997, n. 59.
- H - La sorveglianza sul sistema dei pagamenti**
Testo: L'attività di sorveglianza
Appendice: Firma digitale
- 62) - D.lgs. 19.11.1997, n. 422** (G.U. 10.12.1997, n. 287)
Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15.3.1997, n. 59.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Finanza decentrata
- 63) - D.lgs. 21.11.1997, n. 461** (Suppl. ord. G.U. 3.1.1998, n. 2)
Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'art. 3, comma 160, della L. 23.12.1996, n. 662.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
- 64) - L. 25.11.1997, n. 403** (G.U. 26.11.1997, n. 276)
Conversione in legge, con modificazioni, del DL 25.9.1997, n. 324, recante ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione.
- B - Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti**
Testo: I consumi delle famiglie
- 65) - D.lgs. 5.12.1997, n. 430** (G.U. 17.12.1997, n. 293)
Unificazione dei Ministeri del Tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della L. 3.4.1997, n. 94.
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
L'operatività della Banca
- 66) - D.lgs. 15.12.1997, n. 446** (Suppl. ord. G.U. 23.12.1997, n. 298)
Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.
- B - Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti**
Testo: I consumi delle famiglie
- C - La finanza pubblica**
Testo: La finanza pubblica italiana negli anni novanta
Appendice: Finanza decentrata
- 67) - D.lgs. 18.12.1997, n. 466** (Suppl. ord. G.U. 5.1.1998, n. 3)
Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'art. 3, comma 162, lett. a), b), c), d) e f), della L. 23.12.1996, n. 662.
- C - La finanza pubblica**
Testo: La finanza pubblica italiana negli anni novanta
Appendice: Imposte dirette
- 68) - D.lgs. 23.12.1997, n. 469** (G.U. 8.1.1998, n. 5)
Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della L. 15.3.1997, n. 59.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 69) - L. 27.12.1997, n. 449** (Suppl. ord. G.U. 30.12.1997, n. 302)
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.
- B - Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti**
Testo: Gli investimenti
- C - La finanza pubblica**
Testo: La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette
Finanza decentrata
Contributi sociali
Prestazioni di protezione sociale

- 70) - D.lgs. 24.2.1998, n. 58** (Suppl. ord. G.U. 26.3.1998, n. 71)
 Testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della L. 6.2.1996, n. 52.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale
 La normativa secondaria
 Gli intermediari in valori mobiliari
 I controlli sugli intermediari in valori mobiliari
- G - La supervisione sui mercati**
Testo: La sorveglianza sugli scambi
 L'attività normativa e la vigilanza sulle società di gestione e sulle strutture di supporto
 La disciplina e la vigilanza sui sistemi di compensazione e garanzia
- H - La sorveglianza sul sistema dei pagamenti**
Testo: La sorveglianza sul sistema dei pagamenti
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 L'operatività della Banca
- 71) - D.lgs. 10.3.1998, n. 43** (G.U. 14.3.1998, n. 61)
 Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del trattato istitutivo della Comunità europea in materia di politica monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali.
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 La gestione delle risorse aziendali: controlli interni e organizzazione contabile
 Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
 Principi di redazione del bilancio
 Conto economico
- 72) - DM 10.3.1998** (Suppl. ord. G.U. 7.4.1998, n. 81)
 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 La gestione delle risorse aziendali: il patrimonio immobiliare e gli arredi
- 73) - DM 27.3.1998** (G.U. 3.8.1998, n. 179)
 Mobilità sostenibile nelle aree urbane.
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 La gestione delle risorse aziendali: l'assetto organizzativo
- 74) - D.lgs. 31.3.1998, n. 109** (G.U. 18.4.1998, n. 90)
 Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della L. 27.12.1997, n. 449.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 75) - D.lgs. 31.3.1998, n. 112** (Suppl. ord. G.U. 21.4.1998, n. 92)
 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15.3.1997, n. 59.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Finanza decentrata
- 76) - L. 24.4.1998, n. 128** (Suppl. ord. G.U. 7.5.1998, n. 104)
 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997).
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale

77) - D.lgs. 29.4.1998, n. 124 (G.U. 30.4.1998, n. 99)

Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'art. 59, comma 50, della L. 27.12.1997, n. 449.

C - La finanza pubblica

Appendice: Prestazioni di protezione sociale

78) - DPR 30.4.1998, n. 217 (G.U. 9.7.1998, n. 158)

Regolamento recante norme in materia di procedure istruttorie di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

F - La tutela della concorrenza nel settore del credito

Testo: La tutela della concorrenza

79) - Regolamento CE 3.5.1998, n. 974 (G.U. CE 11.5.1998, n. L 139/1)

Disposizioni relative all'introduzione dell'euro.

I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
Principi di redazione del bilancio

80) - Direttiva CE 19.5.1998, n. 26 (G.U. CE 11.6.1998, n. L 166/45)

Carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.

E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari

Testo: La cooperazione internazionale e le norme comunitarie

G - La supervisione sui mercati

Testo: La disciplina e la vigilanza sui sistemi di regolamento

H - La sorveglianza sul sistema dei pagamenti

Testo: L'offerta diretta di servizi di pagamento

Appendice: Definitività del regolamento nei sistemi di pagamento e in quelli che trattano operazioni su strumenti finanziari

I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
L'operatività della Banca

81) - D.lgs. 18.6.1998, n. 237 (G.U. 20.7.1998, n. 167)

Disciplina dell'introduzione in via sperimentale, in talune aree, dell'istituto del reddito minimo di inserimento, a norma dell'art. 59, commi 47 e 48, della L. 27.12.1997, n. 449.

B - Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti

Testo: La distribuzione delle retribuzioni nette e dei redditi familiari

82) - Direttiva CE 22.6.1998, n. 31 (G.U. CE 21.7.1998, n. L 204/13)

Modifica della direttiva CEE 15.3.1993, n. 6, del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari

Testo: La normativa secondaria

83) - Direttiva CE 22.6.1998, n. 32 (G.U. CE 21.7.1998, n. L 204/26)

Modifica, per quanto riguarda in particolare le ipoteche, della direttiva CEE 18.12.1989, n. 647, del Consiglio relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi.

E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari

Testo: La normativa secondaria

84) - Direttiva CE 22.6.1998, n. 33 (G.U. CE 21.7.1998, n. L 204/29)

Modifica dell'art. 12 della direttiva CEE 12.12.1977, n. 780, del Consiglio relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, degli artt. 2, 5, 6, 7, 8 e degli all. II e III della direttiva CEE 18.12.1989, n. 647, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi e dell'art. 2 e dell'all. II della direttiva CEE 15.3.1993, n. 6, del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La normativa secondaria
- 85) - D.lgs. 24.6.1998, n. 213** (Suppl. ord. G.U. 8.7.1998, n. 157)
 Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della L. 17.12.1997, n. 433.
- D - La politica monetaria e i mercati monetari e finanziari**
Appendice: Tassi d'interesse ufficiali
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 L'operatività della Banca
- 86) - Provvedimento Banca d'Italia 1.7.1998** (Suppl. ord. G.U. 11.7.1998, n. 160)
 Regolamento in materia di modalità di deposito e subdeposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela.
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: I controlli sugli intermediari in valori mobiliari
- 87) - L. 3.8.1998, n. 288** (G.U. 19.8.1998, n. 192)
 Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla L. 22.12.1951, n. 1379.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte indirette
- 88) - D.lgs. 26.8.1998, n. 319** (G.U. 4.9.1998, n. 206)
 Riordino dell'Ufficio italiano dei cambi a norma dell'art. 1, comma 1, della L. 17.12.1997, n. 433.
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
- 89) - L. 28.9.1998, n. 337** (G.U. 30.9.1998, n. 228)
 Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
- 90) - D.lgs. 28.9.1998, n. 360** (G.U. 16.10.1998, n. 242)
 Istituzione di una addizionale comunale all'Irpef, a norma dell'art. 48, comma 10, della L. 27.12.1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della L. 16.6.1998, n. 191.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Finanza decentrata
- 91) - D.lgs. 6.10.1998, n. 379** (G.U. 3.11.1998, n. 257)
 Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 4, comma 5, della L. 15.3.1997, n. 59.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 92) - DL 2.11.1998, n. 378** (G.U. 3.11.1998, n. 257)
 Restituzione del contributo straordinario per l'Europa e altre disposizioni tributarie urgenti. (*Norme recepite dalla L. 23.12.1998, n. 448.*)
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
- 93) - DPR 3.11.1998** (G.U. 1.12.1998, n. 281)
 Programmazione trimestrale delle assunzioni nelle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 39, commi 3 e 20, della L. 27.12.1997, n. 449.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Pubblico impiego
- 94) - DM 20.11.1998** (G.U. 30.11.1998, n. 280)
 Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 1998.
- C - La finanza pubblica**
Testo: Le spese

- Appendice: Prestazioni di protezione sociale*
- 95) - DM 27.11.1998** (G.U. 17.12.1998, n. 294)
 Modalità dei pagamenti e delle relative rendicontazioni riguardanti gli strumenti finanziari emessi dallo Stato sul mercato interno.
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 L'operatività della Banca
- 96) - L. 30.11.1998, n. 419** (G.U. 7.12.1998, n. 286)
 Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al D.lgs. 30.12.1992, n. 502.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 97) - Indirizzo BCE 1.12.1998, n. NP22**
 Quadro giuridico per le procedure di contabilità e di rendiconto nel Sistema europeo di banche centrali modificato il 15.12.1999 (BCE/1999/9).
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
 Principi di redazione del bilancio
- 98) - Regolamento CE 1.12.1998, n. 2818** (G.U. CE 30.12.1998, n. L 356/1)
 Applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/1998/15).
- D - La politica monetaria e i mercati monetari e finanziari**
Appendice: Riserva obbligatoria
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
 Situazione patrimoniale
- 99) - L. 9.12.1998, n. 431** (Suppl. ord. G.U. 15.12.1998, n. 292)
 Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti a uso abitativo.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
- 100) - Decisione BCE 22.12.1998**
 Prime operazioni di politica monetaria del 1999.
- D - La politica monetaria e i mercati monetari e finanziari**
Appendice: Tassi d'interesse ufficiali
- 101) - L. 23.12.1998, n. 448** (Suppl. ord. G.U. 29.12.1998, n. 302)
 Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.
- C - La finanza pubblica**
Testo: La finanza pubblica
 L'Italia nel 1999
 Le spese
 Le Amministrazioni locali
Appendice: Imposte dirette
 Imposte indirette
 Finanza decentrata
 Contributi sociali
 Prestazioni di protezione sociale
 Pubblico impiego
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La normativa secondaria
 L'accesso al mercato dei valori mobiliari
- 102) - L. 23.12.1998, n. 449** (Suppl. ord. G.U. 29.12.1998, n. 302)
 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999).
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
- 103) - L. 23.12.1998, n. 461** (G.U. 7.1.1999, n. 4)
 Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'art. 11, comma 1, del D.lgs. 20.11.1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette

- 104) - D.lgs. 23.12.1998, n. 504** (G.U. 3.2.1999, n. 27)
 Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della L. 3.8.1998, n. 288.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte indirette
- 105) - Delibera Consob 23.12.1998, n. 11768** (G.U. 30.12.1998, n. 303)
 Regolamento recante norme di attuazione del D.lgs. 24.2.1998, n. 58, e del D.lgs. 24.6.1998, n. 213, in materia di mercati.
- G - La supervisione sui mercati**
Appendice: Società di gestione accentrata
- 106) - D.lgs. 28.12.1998, n. 490** (G.U. 20.1.1999, n. 15)
 Disposizioni integrative del D.lgs. 9.7.1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 La gestione delle risorse aziendali: controlli interni e organizzazione contabile
- 107) - DM 13.1.1999** (G.U. 22.1.1999, n. 17)
 Ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte indirette
- 108) - DPCM 15.1.1999** (G.U. 15.1.1999, n. 11)
 Modificazioni, per l'anno 1999, delle aliquote delle accise sugli oli minerali e delle aliquote dell'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e orimulsion.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte indirette
 Contributi sociali
- 109) - Decisione BCE 21.1.1999**
 Tassi ufficiali.
- D - La politica monetaria e i mercati monetari e finanziari**
Testo: La politica monetaria
Appendice: Tassi d'interesse ufficiali
- 110) - DL 26.1.1999, n. 8** (G.U. 26.1.1999, n. 20)
 Disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici. (*Convertito nella L. 25.3.1999, n. 75.*)
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Finanza decentrata
- 111) - DPCM 8.2.1999** (G.U. 15.4.1999, n. 87)
 Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3, comma 1, del DPR 10.11.1997, n. 513.
- H - La sorveglianza sul sistema dei pagamenti**
Testo: L'attività di sorveglianza
Appendice: Firma digitale
- 112) - DM 16.2.1999** (G.U. 18.2.1999, n. 40)
 Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Finanza decentrata
- 113) - DM 16.2.1999** (G.U. 18.2.1999, n. 40)
 Fissazione del saggio di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Finanza decentrata
- 114) - L. 18.2.1999, n. 28** (G.U. 22.2.1999, n. 43)
 Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte indirette
 Finanza decentrata
- 115) - L. 18.2.1999, n. 33** (G.U. 23.2.1999, n. 44)
 Accettazione del quarto emendamento allo statuto del Fondo monetario internazionale e aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo medesimo.

- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
 Situazione patrimoniale
- 116) - DPCM 19.2.1999** (G.U. 6.4.1999, n. 79)
 Modalità per la dismissione della partecipazione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel Mediocredito centrale S.p.A.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Dismissioni patrimoniali
- 117) - D.lgs. 22.2.1999, n. 37** (G.U. 25.2.1999, n. 46)
 Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere a) e c) della L. 28.9.1998, n. 337.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
- 118) - D.lgs. 26.2.1999, n. 46** (Suppl. ord. G.U. 5.3.1999, n. 53)
 Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della L. 28.9.1998, n. 337.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
- 119) - D.lgs. 26.2.1999, n. 60** (G.U. 12.3.1999, n. 59)
 Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della L. 3.8.1998, n. 288, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli, di cui ai DPR 26.10.1972, nn. 640 e 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte indirette
- 120) - DM 4.3.1999** (G.U. 8.3.1999, n. 55)
 Limite di giacenza per gli enti assoggettati alle norme sulla tesoreria unica, ai fini dell'attuazione dell'art. 29, comma 12, della L. 23.12.1998, n. 448. Anno 1999.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Finanza decentrata
 Disposizioni finanziarie e di contabilità di Stato
- 121) - DL 12.3.1999, n. 63** (G.U. 18.3.1999, n. 64)
 Misure urgenti in materia di investimenti e di occupazione. (*Norme parzialmente recepite dalla L. 13.5.1999, n. 133.*)
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
- 122) - DM 16.3.1999** (G.U. 22.3.1999, n. 67)
 Approvazione della convenzione tipo tra tabaccai e concessionario per la riscossione delle tasse automobilistiche 1999.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Finanza decentrata
- 123) - D.lgs. 24.3.1999, n. 81** (G.U. 1.4.1999, n. 76)
 Disposizioni correttive del D.lgs. 9.7.1997, n. 241, in materia di termini per il versamento di imposte e contributi.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
- H - La sorveglianza sul sistema dei pagamenti**
Testo: L'offerta diretta di servizi di pagamento
Appendice: Delegificazione delle modalità di individuazione dei cespiti da assoggettare a versamento unificato
- 124) - L. 25.3.1999, n. 75** (G.U. 27.3.1999, n. 72)
 Conversione in legge, con modificazioni, del DL 26.1.1999, n. 8, recante disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Finanza decentrata
- 125) - DM 26.3.1999, n. 139** (G.U. 20.5.1999, n. 116)
 Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 46, comma 2, del D.lgs. 24.2.1998, n. 58, concernente le modalità operative per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza nelle assemblee delle società di investimento a capitale variabile.
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 L'operatività della Banca

126) - DM 31.3.1999 (G.U. 31.3.1999, n. 75)

Determinazione della remunerazione ordinaria da applicare alla variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996 per la determinazione della quota di reddito d'impresa assoggettabile all'imposta sul reddito nella misura ridotta indicata nel comma 1 dell'art. 1 e nel comma 1 dell'art. 6 del D.lgs. 18.12.1997, n. 466.

C - La finanza pubblica

Appendice: Imposte dirette

127) - DPCM 1.4.1999 (G.U. 2.4.1999, n. 77)

Disposizioni per il differimento, per l'anno 1999, dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e di altre dichiarazioni e dei relativi versamenti.

C - La finanza pubblica

Appendice: Imposte dirette

128) - DM 2.4.1999 (G.U. 14.4.1999, n. 86)

Determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, lettera *b*), del D.lgs. 1.9.1993, n. 385, dei requisiti patrimoniali relativi agli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie nonché a quelli che operano quali intermediari in cambi senza assunzione di rischi in proprio (money brokers).

I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
L'operatività della Banca

129) - Decisione BCE 8.4.1999

Variazione dei tassi ufficiali.

D - La politica monetaria e i mercati monetari e finanziari

Testo: La politica monetaria

Appendice: Tassi d'interesse ufficiali

130) - Raccomandazione BCE 8.4.1999, n. NP7

Trattamento contabile dei costi sostenuti per l'emissione di banconote.

I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
Principi di redazione del bilancio

131) - Provvedimento Banca d'Italia 9.4.1999 (G.U. 14.4.1999, n. 86)

Riduzione del tasso ufficiale di riferimento.

D - La politica monetaria e i mercati monetari e finanziari

Appendice: Tassi d'interesse ufficiali

132) - D.lgs. 13.4.1999, n. 112 (G.U. 7.4.1999, n. 97)

Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28.9.1998, n. 337.

C - La finanza pubblica

Appendice: Imposte dirette

133) - L. 30.4.1999, n. 130 (G.U. 14.5.1999, n. 111)

Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti.

C - La finanza pubblica

Appendice: Imposte dirette

Prestazioni di protezione sociale

E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari

Testo: Struttura del sistema finanziario: le società finanziarie
L'accesso al mercato dei valori mobiliari

134) - Deliberazione CICR 3.5.1999 (G.U. 8.7.1999, n. 158)

Raccolta del risparmio dei soggetti non bancari. Determinazione dei limiti e criteri di emissione di obbligazioni da parte di società cooperative.

E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari

Testo: La normativa secondaria

135) - DM 5.5.1999, n. prot. 506427

Approvazione del modello per la compilazione della situazione dell'Istituto di emissione (mod. 2 C.G.) da trasmettere al Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 La gestione delle risorse aziendali: controlli interni e organizzazione contabile
 Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
 Principi di redazione del bilancio
- 136) - DPCM 7.5.1999, n. 221** (G.U. 12.7.1999, n. 161)
 Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 137) - D.lgs. 11.5.1999, n. 135** (G.U. 17.5.1999, n. 113)
 Disposizioni integrative della L. 31.12.1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici.
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 La gestione delle risorse aziendali: l'assetto organizzativo
- 138) - Comunicazione CE, n. 132/01** (G.U. CE 12.5.1999, n. C 132)
 Libro bianco sulla modernizzazione delle norme per l'applicazione degli artt. 85 e 86 del trattato CE.
- F - La tutela della concorrenza nel settore del credito**
Testo: L'evoluzione del quadro comunitario rilevante per la concorrenza
- 139) - L. 13.5.1999, n. 133** (Suppl. ord. G.U. 17.5.1999, n. 113)
 Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale. (*Recepisce alcune delle norme contenute nel DL 12.3.1999, n. 63.*)
- B - Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti**
Testo: Gli investimenti
- C - La finanza pubblica**
Testo: La finanza pubblica italiana negli anni novanta
Appendice: Imposte dirette
 Imposte indirette
 Finanza decentrata
 Prestazioni di protezione sociale
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 La gestione delle risorse aziendali: controlli interni e organizzazione contabile
- 140) - DM 13.5.1999, n. 219** (G.U. 9.7.1999, n. 159)
 Regolamento recante norme sulla disciplina dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato.
- G - La supervisione sui mercati**
Testo: La disciplina e la vigilanza sui sistemi di negoziazione
Appendice: Monitoraggio degli operatori specialisti in titoli di Stato
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 L'operatività della Banca
- 141) - L. 17.5.1999, n. 144** (Suppl. ord. G.U. 22.5.1999, n. 118)
 Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
 Contributi sociali
 Prestazioni di protezione sociale
 Pubblico impiego
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 La gestione delle risorse aziendali: relazioni con istituzioni e organismi esterni

- 142) - D.lgs. 17.5.1999, n. 153** (G.U. 31.5.1999, n. 125)
 Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del D.lgs. 20.11.1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della L. 23.12.1998, n. 461.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
- D - La politica monetaria e i mercati monetari e finanziari**
Testo: I conti economici
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: Le banche
- 143) - DM 24.5.1999, n. 228** (G.U. 15.7.1999, n. 164)
 Regolamento recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento.
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La normativa secondaria
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 L'operatività della Banca
- 144) - D.lgs. 10.6.1999, n. 176** (G.U. 17.6.1999, n. 140)
 Disposizioni correttive e integrative del D.lgs. 15.12.1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'IRAP.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Finanza decentrata
- 145) - Provvedimento Banca d'Italia 16.6.1999** (G.U. 18.6.1999, n. 141)
 Istituzione di un Fondo di garanzia della liquidazione nelle operazioni stipulate sui titoli del comparto azionario quotati in Borsa e nel Nuovo Mercato.
- G - La supervisione sui mercati**
Testo: La disciplina e la vigilanza sui sistemi di compensazione e garanzia
Appendice: Nuovo Mercato
- 146) - DL 17.6.1999, n. 179** (G.U. 18.6.1999, n. 141)
 Effettuazione dei versamenti dovuti in base alle dichiarazioni relative all'anno 1998 senza applicazione di maggiorazione. (*Convertito nella L. 30.7.1999, n. 257.*)
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
- 147) - D.lgs. 19.6.1999, n. 229** (Suppl. ord. G.U. 16.7.1999, n. 165)
 Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della L. 30.11.1998, n. 419.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 148) - L. 25.6.1999, n. 205** (G.U. 28.6.1999, n. 149)
 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario.
- H - La sorveglianza sul sistema dei pagamenti**
Testo: L'attività di sorveglianza
Appendice: Centrale di allarme interbancaria
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 L'operatività della Banca
- 149) - L. 25.6.1999, n. 208** (G.U. 30.6.1999, n. 151)
 Disposizioni in materia finanziaria e contabile.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Finanza decentrata
 Disposizioni finanziarie e di contabilità di Stato
- 150) - DM 15.7.1999, n. 306** (Suppl. ord. G.U. 6.9.1999, n. 209)
 Regolamento recante disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, a norma degli artt. 65 e 66 della L. 23.12.1998, n. 448, come modificati dalla L. 17.5.1999, n. 144.
- C - La finanza pubblica**
Testo: Le spese
Appendice: Prestazioni di protezione sociale

151) - D.lgs. 21.7.1999, n. 259 (G.U. 4.8.1999, n. 181)

Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi 4.12.1997, n. 460, e 21.11.1997, n. 461, in materia di redditi di capitale e differimento di termini.

C - La finanza pubblica

Appendice: Imposte dirette

152) - DPCM 21.7.1999, n. 305 (Suppl. ord. G.U. 6.9.1999, n. 209)

Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata, a norma dell'art. 4, comma 5, del D.lgs. 31.3.1998, n. 109.

C - La finanza pubblica

Testo: Le spese

Appendice: Prestazioni di protezione sociale

153) - DPR 28.7.1999, n. 318 (G.U. 14.9.1999, n. 216)

Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'art. 15, comma 2, della L. 31.12.1996, n. 675.

I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca

La gestione delle risorse aziendali: l'assetto organizzativo

154) - L. 30.7.1999, n. 257 (G.U. 4.8.1999, n. 181)

Conversione in legge del DL 17.6.1999, n. 179, concernente effettuazione dei versamenti dovuti in base alle dichiarazioni relative all'anno 1998 senza applicazione di maggiorazione.

C - La finanza pubblica

Appendice: Imposte dirette

155) - D.lgs. 30.7.1999, n. 284 (G.U. 17.8.1999, n. 192)

Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della L. 15.3.1997, n. 59.

C - La finanza pubblica

Appendice: Finanza decentrata

156) - D.lgs. 30.7.1999, n. 300 (Suppl. ord. G.U. 30.8.1999, n. 203)

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della L. 15.3.1997, n. 59.

C - La finanza pubblica

Appendice: Finanza decentrata

157) - Provvedimento Banca d'Italia 30.7.1999 (G.U. 19.8.1999, n. 194)

Raccolta in titoli delle banche. Trasparenza.

E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari

Testo: L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
La normativa secondaria

158) - Provvedimento Banca d'Italia 30.7.1999

Modifica degli orari delle fasi in cui si articola il processo di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari.

H - La sorveglianza sul sistema dei pagamenti

Testo: L'offerta diretta di servizi di pagamento

Appendice: Modifica degli orari del servizio di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari per consentire il regolamento "stesso giorno" di operazioni pronti contro termine

159) - L. 3.8.1999, n. 265 (Suppl. ord. G.U. 6.8.1999, n. 183)

Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla L. 8.6.1990, n. 142.

C - La finanza pubblica

Appendice: Finanza decentrata

160) - D.lgs. 4.8.1999, n. 333 (G.U. 28.9.1999, n. 228)

Attuazione della direttiva CE 29.6.1995, n. 26, in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore degli enti creditizi.

E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari

Testo: La legislazione nazionale

- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
L'operatività della Banca
- 161) - D.lgs. 4.8.1999, n. 342** (G.U. 4.10.1999, n. 233)
Modifiche al D.lgs. 1.9.1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
L'operatività della Banca
- 162) - DPCM 5.8.1999, n. 320** (G.U. 16.9.1999, n. 218)
Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 27 della L. 23.12.1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo.
- C - La finanza pubblica**
Testo: Le spese
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 163) - D.lgs. 17.8.1999, n. 299** (G.U. 28.8.1999, n. 202)
Trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto a norma dell'art. 71, commi 1 e 2, della L. 17.5.1999, n. 144.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
Prestazioni di protezione sociale
- 164) - D.lgs. 17.8.1999, n. 326** (G.U. 20.9.1999, n. 221)
Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 26.2.1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della L. 28.9.1998, n. 337.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
- 165) - D.lgs. 17.8.1999, n. 327** (G.U. 20.9.1999, n. 221)
Disposizioni in materia di detrazione dell'Irpef in favore di conduttori di immobili utilizzati come abitazione principale, a norma dell'art. 18, comma 9, della L. 13.5.1999, n. 133.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
- 166) - DL 6.9.1999, n. 308** (G.U. 7.9.1999, n. 210)
Disposizioni urgenti in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS, nonché di società per la gestione dei rimborsi. (*Convertito nella L. 5.11.1999, n. 402.*)
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: L'accesso al mercato dei valori mobiliari
- 167) - D.lgs. 20.9.1999, n. 400** (G.U. 4.11.1999, n. 259)
Modifiche ed integrazioni al D.lgs. 19.11.1997, n. 422, recante conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Finanza decentrata
- 168) - Provvedimento Banca d'Italia 20.9.1999** (G.U. 30.9.1999, n. 230)
Regolamento recante disposizioni per le società di gestione del risparmio.
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La normativa secondaria
- 169) - DM 21.9.1999** (G.U. 8.10.1999, n. 237)
Aggiornamento per gli anni 1998 e 1999 della tabella allegata al DM 10.9.1992 (come modificato dal DM 19.11.1992) riguardante la determinazione, ai fini dell'Irpef, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito, in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette

- 170) - DPR 22.9.1999** (G.U. 25.10.1999, n. 251)
 Programmazione trimestrale delle assunzioni nelle amministrazioni pubbliche a norma dell'art. 39, commi 3 e 20, della L. 27.12.1997, n. 449, e successive modificazioni.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Pubblico impiego
- 171) - D.lgs. 25.9.1999, n. 374** (G.U. 27.10.1999, n. 253)
 Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'art. 15 della L. 6.2.1996, n. 52.
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: I rapporti con gli altri organi dello Stato e la prevenzione della criminalità economica
- 172) - Delibera Consob 14.10.1999, n. 12153** (Bollettino Consob 1999, n. 10)
 Approvazione delle modifiche al regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana s.p.a. e al regolamento del Nuovo Mercato.
- G - La supervisione sui mercati**
Testo: La supervisione sui mercati
 Nuovi segmenti del mercato obbligazionario
 La disciplina e la vigilanza sui sistemi di compensazione e garanzia
Appendice: Mercato obbligazionario
- 173) - Provvedimento Banca d'Italia 15.10.1999** (Suppl. ord. G.U. 28.10.1999, n. 254)
 Partecipazione al capitale delle banche e delle società finanziarie capogruppo (2° aggiornamento del 15.10.1999 alla circolare 21.4.1999, n. 229).
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
 La normativa secondaria
- 174) - DM 26.10.1999** (G.U. 29.10.1999, n. 255)
 Riduzione del tasso di interesse sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, in ammortamento con tassi superiori all'8,50 per cento.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Finanza decentrata
- 175) - L. 28.10.1999, n. 410** (G.U. 11.11.1999, n. 265)
 Nuovo ordinamento dei consorzi agrari.
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
 Situazione patrimoniale
- 176) - DPCM 28.10.1999** (G.U. 9.11.1999, n. 263)
 Modificazioni e integrazioni alle tabelle A e B annesse alla L. 29.10.1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Disposizioni finanziarie e di contabilità di Stato
- 177) - DL 29.10.1999, n. 383** (G.U. 30.10.1999, n. 256)
 Disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore. (*Convertito nella L. 28.12.1999, n. 496.*)
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte indirette
- 178) - D.lgs. 29.10.1999, n. 443** (G.U. 30.11.1999, n. 281)
 Disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 31.3.1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Finanza decentrata
- 179) - D.lgs. 29.10.1999, n. 490** (Suppl. ord. G.U. 27.12.1999, n. 302)
 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della L. 8.10.1997, n. 352.
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
 Modifiche ai criteri di redazione e di valutazione

- 180) - Decisione BCE 4.11.1999**
Variazione dei tassi ufficiali.
- D - La politica monetaria e i mercati monetari e finanziari**
Testo: La politica monetaria
Appendice: Tassi d'interesse ufficiali
- 181) - L. 5.11.1999, n. 402** (G.U. 6.11.1999, n. 261)
Conversione in legge, con modificazioni, del DL 6.9.1999, n. 308, recante disposizioni urgenti in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS, nonché di società per la gestione dei rimborsi.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: L'accesso al mercato dei valori mobiliari
- 182) - DM 5.11.1999** (G.U. 9.11.1999, n. 263)
Definizione delle caratteristiche dei titoli da emettersi da parte della società di cartolarizzazione, dei termini e delle condizioni della procedura di vendita degli stessi, nonché delle modalità di selezione degli istituti di credito o finanziari che provvederanno al loro collocamento.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- D - La politica monetaria e i mercati monetari e finanziari**
Testo: Le banche e gli altri intermediari finanziari
- 183) - DM 5.11.1999** (G.U. 9.11.1999, n. 263)
Individuazione delle tipologie dei crediti contributivi ceduti dall'INPS alla società di cartolarizzazione, modalità di pagamento del corrispettivo dovuto e impegni accessori che l'INPS potrà assumere al fine di assicurare il buon esito dell'operazione di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 184) - Provvedimento Banca d'Italia 6.11.1999**
(G.U. 10.11.1999, n. 264)
Variazione del tasso ufficiale di riferimento.
- D - La politica monetaria e i mercati monetari e finanziari**
Appendice: Tassi d'interesse ufficiali
- 185) - Delibera Consob 19.11.1999, n. 12202** (Bollettino Consob 1999, n. 11)
Autorizzazione alla MTS s.p.a. all'esercizio del mercato all'ingrosso delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati.
- G - La supervisione sui mercati**
Testo: La supervisione sui mercati
Nuovi segmenti del mercato obbligazionario
La disciplina e la vigilanza sui sistemi di negoziazione
Appendice: Mercato obbligazionario
- 186) - DM 20.11.1999** (G.U. 30.11.1999, n. 281)
Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 1999.
- C - La finanza pubblica**
Testo: Le spese
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 187) - D.lgs. 2.12.1999, n. 464** (G.U. 13.12.1999, n. 291)
Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 26.2.1999, n. 60, in materia di imposta sugli intrattenimenti.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte indirette
- 188) - DM 2.12.1999** (G.U. 7.12.1999, n. 287)
Determinazione dell'ammontare minimo delle tipologie dei crediti INPS da cedere alla società di cartolarizzazione, nonché del prezzo iniziale dei crediti contributivi ceduti.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 189) - Decisione BCE 2.12.1999**
Riserva obbligatoria.
- D - La politica monetaria e i mercati monetari e finanziari**
Appendice: Riserva obbligatoria

190) - L. 7.12.1999, n. 472 (Suppl. ord. G.U. 16.12.1999, n. 294)

Interventi nel settore dei trasporti.

C - La finanza pubblica

Appendice: Finanza decentrata

191) - Regolamento CE 22.12.1999, n. 2790 (G.U. CE 29.12.1999, n. L 336/21)

Applicazione dell'art. 81, par. 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate.

F - La tutela della concorrenza nel settore del credito

Testo: L'evoluzione del quadro comunitario rilevante per la concorrenza

192) - L. 23.12.1999, n. 488 (Suppl. ord. G.U. 27.12.1999, n. 302)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).

C - La finanza pubblica

Testo: La finanza pubblica

Le spese

Le Amministrazioni locali

La politica di bilancio in Italia

Appendice: Imposte dirette

Imposte indirette

Dismissioni patrimoniali

Finanza decentrata

Contributi sociali

Prestazioni di protezione sociale

Pubblico impiego

I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca

La gestione delle risorse aziendali: controlli interni e organizzazione contabile

193) - D.lgs. 23.12.1999, n. 505 (Suppl. ord. G.U. 31.12.1999, n. 306)

Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2.9.1997, n. 314, 21.11.1997, n. 461, e 18.12.1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente.

C - La finanza pubblica

Appendice: Imposte dirette

194) - Provvedimento Banca d'Italia 24.12.1999 (Suppl. ord. G.U. 13.1.2000, n. 9)

Prospetti contabili dei fondi comuni e della SICAV.

E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari

Testo: La normativa secondaria

195) - L. 28.12.1999, n. 496 (G.U. 29.12.1999, n. 304)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 29.10.1999, n. 383, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore.

C - La finanza pubblica

Appendice: Imposte indirette

196) - DM 28.12.1999 (G.U. 30.12.1999, n. 305)

Determinazione del tasso di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti.

C - La finanza pubblica

Appendice: Finanza decentrata

197) - DM 29.12.1999 (G.U. 31.12.1999, n. 306)

Variazioni delle aliquote delle accise su alcuni oli minerali.

C - La finanza pubblica

Appendice: Imposte indirette

198) - D.lgs. 30.12.1999, n. 506 (Suppl. ord. G.U. 31.12.1999, n. 306)

Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15.12.1997, n. 446, e 18.12.1997, n. 472, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di IRAP e di tributi locali, nonché di sanzioni amministrative tributarie.

C - La finanza pubblica

Appendice: Finanza decentrata

199) - D.lgs. 30.12.1999, n. 507 (Suppl. ord. G.U. 31.12.1999, n. 306)

Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della L. 25.6.1999, n. 205.

H - La sorveglianza sul sistema dei pagamenti

Testo: L'attività di sorveglianza

Appendice: Centrale di allarme interbancaria

- 200) - DM 30.12.1999** (G.U. 4.2.2000, n. 28)
Ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte indirette
- 201) - D.lgs. 18.1.2000, n. 9** (G.U. 7.2.2000, n. 30)
Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18.12.1997, n. 463, e n. 466, in materia, rispettivamente, di utilizzazione di procedure telematiche per la semplificazione degli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari e di ulteriori interventi di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
Imposte indirette
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
La gestione delle risorse aziendali: controlli interni e organizzazione contabile
- 202) - Delibera Consob 19.1.2000, n. 12324** (Bollettino Consob 2000, n. 1)
Approvazione delle modifiche al regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana s.p.a. e al regolamento del Nuovo Mercato.
- G - La supervisione sui mercati**
Testo: La supervisione sui mercati
Nuovi segmenti del mercato obbligazionario
La disciplina e la vigilanza sui sistemi di compensazione e garanzia
Appendice: Mercato obbligazionario
Nuovo Mercato
- 203) - Decisione BCE 3.2.2000**
Variazione dei tassi ufficiali.
- D - La politica monetaria e i mercati monetari e finanziari**
Testo: La politica monetaria
Appendice: Tassi d'interesse ufficiali
- 204) - Provvedimento Banca d'Italia 4.2.2000** (G.U. 8.2.2000, n. 31)
Variazione del tasso ufficiale di riferimento.
- D - La politica monetaria e i mercati monetari e finanziari**
Appendice: Tassi d'interesse ufficiali
- 205) - Deliberazione CICR 9.2.2000** (G.U. 22.2.2000, n. 43)
Disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario (art. 155, comma 6, del testo unico bancario, come modificato dall'art. 35 del D.lgs. 4.8.1999, n. 342).
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale
La normativa secondaria
- 206) - Deliberazione CICR 9.2.2000** (G.U. 22.2.2000, n. 43)
Credito fondiario. Disciplina dell'estinzione anticipata dei mutui (art. 40, comma 1, del testo unico bancario, come modificato dall'art. 6 del D.lgs. 4.8.1999, n. 342).
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale
La normativa secondaria
- 207) - Deliberazione CICR 9.2.2000** (G.U. 22.2.2000, n. 43)
Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria (art. 120, comma 2, del testo unico bancario, come modificato dall'art. 25 del D.lgs. 4.8.1999, n. 342).
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale
La normativa secondaria
- 208) - DM 10.2.2000** (G.U. 10.3.2000, n. 58)
Limiti di giacenza per gli enti assoggettati alle norme sulla tesoreria unica, in attuazione dell'art. 29, comma 12, della L. 23.12.1998, n. 448. Anno 2000.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Finanza decentrata
Disposizioni finanziarie e di contabilità di Stato

- 209) - DL 15.2.2000, n. 21** (G.U. 15.2.2000, n. 37)
Proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli. (*Convertito nella L. 14.4.2000, n. 92.*)
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte indirette
- 210) - DM 16.2.2000** (G.U. 19.2.2000, n. 41)
Determinazione del tasso di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Finanza decentrata
- 211) - D.lgs. 18.2.2000, n. 41** (G.U. 3.3.2000, n. 52)
Disciplina del trattamento fiscale dei contribuenti di assistenza sanitaria, a norma dell'art. 10, comma 1, lettera l), della L. 13.5.1999, n. 133.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
Prestazioni di protezione sociale
- 212) - D.lgs. 18.2.2000, n. 47** (Suppl. ord. G.U. 9.3.2000, n. 57)
Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'art. 3 della L. 13.5.1999, n. 133.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
Prestazioni di protezione sociale
- D - La politica monetaria e i mercati monetari e finanziari**
Testo: Le compagnie di assicurazione e i fondi pensione
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
La gestione delle risorse aziendali: controlli interni e organizzazione contabile
- 213) - D.lgs. 18.2.2000, n. 56** (G.U. 15.3.2000, n. 62)
Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della L. 13.5.1999, n. 133.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Finanza decentrata
- 214) - DM 22.2.2000** (G.U. 28.2.2000, n. 48)
Determinazione delle modalità di attuazione dell'art. 14 della L. 23.12.1999, n. 488 e di individuazione degli uffici competenti all'emanazione dei provvedimenti di rimborso in esso previsti.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
- 215) - DM 23.2.2000** (G.U. 29.2.2000, n. 49)
Rideterminazione delle aliquote delle accise su alcuni oli minerali.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte indirette
- 216) - D.lgs. 25.2.2000, n. 61** (G.U. 20.3.2000, n. 66)
Attuazione della direttiva CE n. 97/81, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 217) - D.lgs. 28.2.2000, n. 81** (G.U. 7.4.2000, n. 82)
Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'art. 45, comma 2, della L. 17.5.1999, n. 144.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 218) - DM 28.2.2000** (G.U. 4.3.2000, n. 53)
Differimento al 31 marzo 2000 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2000 di province, comuni, unioni di comuni e comunità montane.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Finanza decentrata
- 219) - D.lgs. 2.3.2000, n. 49** (G.U. 10.3.2000, n. 58)
Disposizioni correttive del D.lgs. 19.6.1999, n. 229, concernenti il termine di opzione per il rapporto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 220) - L. 8.3.2000, n. 53** (G.U. 13.2.2000, n. 60)
Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.

- C - La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 221) - Decisione BCE 16.3.2000**
Variazione dei tassi ufficiali.
- D - La politica monetaria e i mercati monetari e finanziari**
Testo: La politica monetaria
Appendice: Tassi d'interesse ufficiali
- 222) - DM 17.3.2000** (G.U. 23.3.2000, n. 69)
Variazioni delle aliquote delle accise su alcuni oli minerali.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte indirette
- 223) - Provvedimento Banca d'Italia 18.3.2000** (G.U. 21.3.2000, n. 67)
Variazione del tasso ufficiale di riferimento.
- D - La politica monetaria e i mercati monetari e finanziari**
Appendice: Tassi d'interesse ufficiali
- 224) - DM 27.3.2000** (G.U. 14.4.2000, n. 88)
Modalità e tempi di alienazione dei beni immobili di proprietà dello Stato.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Dismissioni patrimoniali
- 225) - DL 28.3.2000, n. 70** (G.U. 28.3.2000, n. 73)
Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte indirette
- 226) - D.lgs. 28.3.2000, n. 76** (G.U. 1.4.2000, n. 77)
Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'art. 1, comma 4, della L. 25.6.1999, n. 208.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Finanza decentrata
- 227) - Provvedimento Banca d'Italia 28.3.2000**
Modifica della disciplina delle assegnazioni.
- H - La sorveglianza sul sistema dei pagamenti**
Testo: L'offerta diretta di servizi di pagamento
Appendice: Disciplina delle assegnazioni e delle penali per i ritardi nel regolamento dei saldi finali a debito
- 228) - Provvedimento Banca d'Italia 29.3.2000** (G.U. 3.4.2000, n. 78)
Schemi di bilancio delle società per la cartolarizzazione dei crediti.
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La normativa secondaria
- 229) - DM 30.3.2000** (G.U. 31.3.2000, n. 76)
Determinazione della remunerazione ordinaria da applicare alla variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996 per la determinazione della quota di reddito d'impresa assoggettabile all'imposta sul reddito nella misura ridotta indicata nel comma 1 dell'art. 1 e nel comma 1 dell'art. 6 del D.lgs. 18.12.1997, n. 466.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
- 230) - DM 31.3.2000** (G.U. 11.4.2000, n. 85)
Estensione dell'applicazione dei versamenti unitari con compensazione e approvazione del nuovo modello di pagamento per l'esecuzione di tali versamenti, ai sensi degli artt. 17, comma 2, lettera *h-ter*, e 24, comma 4, del D.lgs. 9.7.1997, n. 241.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
- 231) - L. 14.4.2000, n. 92** (G.U. 15.4.2000, n. 89)
Conversione in legge, del DL 15.2.2000, n. 21, recante proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte indirette

232) - Delibera Consob 20.4.2000, n. 12497 (G.U. 2.5.2000, n. 100)

Modifiche ed integrazioni al regolamento recante norme di attuazione del D.lgs. 24.2.1998, n. 58, e del D.lgs. 24.6.1998, n. 213, in materia di mercati, adottato con delibera n. 11768 del 23.12.1998.

G - La supervisione sui mercati

Testo: La disciplina e la vigilanza sui sistemi di gestione accentrata

Appendice: Società di gestione accentrata

233) - DPCM 20.4.2000 (G.U. 28.4.2000, n. 98)

Disposizioni per il differimento, per l'anno 2000, dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e di altre dichiarazioni e di effettuazione dei relativi versamenti.

C - La finanza pubblica

Appendice: Imposte dirette

234) - DM 21.4.2000 (G.U. 28.4.2000, n. 98)

Proroga delle aliquote delle accise su alcuni oli minerali.

C - La finanza pubblica

Appendice: Imposte indirette

235) - Decisione BCE 27.4.2000

Variazione dei tassi ufficiali.

D - La politica monetaria e i mercati monetari e finanziari

Testo: La politica monetaria

Appendice: Tassi d'interesse ufficiali

236) - Provvedimento Banca d'Italia 28.4.2000 (G.U. 3.5.2000, n. 101)

Variazione del tasso ufficiale di riferimento.

D - La politica monetaria e i mercati monetari e finanziari

Appendice: Tassi d'interesse ufficiali

PRINCIPALI PROVVEDIMENTI IN MATERIA ECONOMICA

Descrizione

(la suddivisione in sezioni corrisponde a quella seguita nel testo della Relazione)

C - LA FINANZA PUBBLICA

Imposte dirette

a) *Irpef, Irpeg* - Con la legge finanziaria per il 1999 (L. 23.12.1998, n. 449) è stata elevata da 70.000 a 120.000 lire l'ulteriore detrazione dall'Irpef spettante ai contribuenti in possesso, oltre che di redditi dell'abitazione principale, di redditi da pensione di importo non superiore a 18 milioni di lire. La legge finanziaria per il 2000 (L. 23.12.1999, n. 488) ha introdotto alcuni sgravi fiscali ai fini dell'Irpef applicabili già a decorrere dal periodo d'imposta 1999. Essi hanno riguardato: a) l'aumento da 1.100.000 a 1.800.000 lire della deduzione per i redditi degli immobili destinati ad abitazione principale e sue pertinenze; b) l'introduzione di una nuova detrazione dall'Irpef, d'importo variabile da un minimo di 100.000 lire a un massimo di 300.000, in favore dei percettori di alcune tipologie di reddito d'importo annuo non superiore a 9.600.000 lire; c) l'aumento da 1 a 3 milioni di lire del limite delle spese funebri su cui applicare la detrazione d'imposta del 19 per cento; d) l'aumento dal 5 al 6 per cento (7 per cento dal 2001) della deduzione forfettaria spettante ai titolari di redditi di collaborazione coordinata e continuativa d'importo non superiore a 40 milioni ed eventualmente di redditi degli immobili adibiti ad abitazione principale.

Con decorrenza dal 1999 la L. 13.5.1999, n. 133 ha istituito un'addizionale provinciale all'Irpef e ha apportato alcune modifiche alla disciplina dell'addizionale comunale (cfr. in questa Appendice il punto b) *Enti locali* del paragrafo *Finanza decentrata*).

Altre modifiche all'Irpef sono state stabilite dalla L. 488 del 1999. Esse entrano in vigore dal periodo d'imposta 2000 e riguardano: a) la riduzione dal 26,5 al 25,5 per cento dell'aliquota d'imposta relativa al secondo scaglione di reddito (quello corrispondente ai redditi compresi fra i 15 e i 30 milioni di lire); b) l'aumento della detrazione per i familiari a carico da 336.000 a 408.000 lire (516.000 lire nel 2001 e 552.000 lire nel 2002); c) l'introduzione di un'ulteriore detrazione di 240.000 lire per ciascun figlio di età inferiore a tre anni; d) la revisione delle detrazioni per i redditi da lavoro dipendente, per quelli da lavoro autonomo e d'impresa minore, nonché dell'ulteriore detrazione per i titolari di redditi da pensione, introducendo, per questi ultimi, una rimodulazione basata sull'età e sull'ammontare del reddito; e) la riduzione dal 98 al 92 per cento della misura dell'acconto d'imposta relativo all'anno 2000.

L'applicazione della Dual Income Tax (DIT; cfr. nell'Appendice della Relazione sul 1997 il paragrafo: *Provvedimenti di attuazione delle deleghe in materia tributaria*) è stata

interessata dai DDMM 31.3.1999 e 30.3.2000, che hanno fissato nella misura del 7 per cento, rispettivamente per il 1999 e per il 2000, la remunerazione ordinaria da applicare agli incrementi patrimoniali. Il DL 12.3.1999, n. 63 (le cui disposizioni sono state recepite dalla L. 133 del 1999), ha introdotto un incentivo agli investimenti effettuati nel biennio 1999-2000, che si sovrappone alla struttura ordinaria della DIT, ampliando la parte di utili sottoposti all'aliquota agevolata del 19 per cento. Tale ampliamento è commisurato al volume d'investimenti finanziati con capitale proprio realizzati nell'anno, al netto degli ammortamenti. Nel caso di massima fruizione dell'agevolazione, che si realizza quando l'ammontare degli investimenti netti finanziati con capitale proprio è pari o superiore all'intero reddito imponibile, l'aliquota media sui profitti può scendere al 19 per cento, superando il vincolo del 27 per cento stabilito dal D.lgs. 18.12.1997, n. 466. L'incentivo è stato esteso anche alle imprese soggette all'Irpef.

In attuazione di una delle deleghe al Governo contenute nella L. 133 del 1999, è stato emanato il D.lgs. 23.12.1999, n. 505, che ha esteso la possibilità di usufruire dell'aliquota dell'Irpeg agevolata del 7 per cento anche alle società quotate nei mercati regolamentati degli altri paesi dell'Unione europea. Sono escluse da tale agevolazione le società con patrimonio netto superiore ai 500 miliardi di lire.

Il D.lgs. 18.1.2000, n. 9, ha modificato le norme istitutive della DIT (D.lgs. 466 del 1997), introducendo l'applicazione di un coefficiente moltiplicativo al valore del patrimonio su cui è determinata la quota di reddito da assoggettare all'aliquota dell'Irpeg agevolata del 19 per cento. Tale moltiplicatore è pari a 1,2 nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1999, e 1,4 in quello seguente. Con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1999, le imprese individuali e le società di persone possono usufruire delle seguenti agevolazioni aggiuntive: *a*) il patrimonio rilevante ai fini del calcolo del reddito agevolato è quello risultante dall'ultimo bilancio, da considerare al netto dell'utile dell'esercizio; *b*) il reddito agevolato sconta l'applicazione dell'Irpeg con l'aliquota del 19 per cento, mentre gli eventuali altri redditi sono imputati agli scaglioni d'imposta tenendo conto del reddito agevolato (nella misura massima di 15 milioni di lire).

Nel 1999 ha trovato applicazione la L. 9.12.1998, n. 431, che ha dettato nuove disposizioni fiscali in materia di locazioni abitative, prevedendo diversi tipi di contratti in sostituzione del cosiddetto equo canone. Per i contratti di durata triennale (rinnovabile per un biennio) a canone convenzionato, la legge ha introdotto i seguenti benefici fiscali: *a*) per il locatore, una riduzione ai fini dell'imponibile dell'Irpef del 30 per cento del canone annuo al netto della deduzione del 15 per cento già in vigore; *b*) una riduzione del 30 per cento dell'imposta di registro dovuta all'atto della registrazione dei contratti; *c*) l'applicazione dell'ICI con aliquote inferiori al 4 per mille, nel caso in cui i Comuni abbiano provveduto alla relativa delibera. Nel caso di unità immobiliari destinate ad abitazione principale, la L. 488 del 1999 ha raddoppiato la misura delle detrazioni dall'Irpef concesse al conduttore dal D.lgs. 17.8.1999, n. 327. Pertanto, esse competono in misura di 640.000 lire per i redditi complessivi non superiori a 30 milioni di lire e di 320.000 lire per quelli compresi fra 30 e 60 milioni di lire.

In attuazione della delega concessa al Governo con la L. 23.12.1998, n. 461, è stato emanato il D.lgs. 17.5.1999, n. 153 che ha disciplinato sia il regime civilistico e fiscale delle fondazioni bancarie sia il regime fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria. Per usufruire del trattamento fiscale riservato agli enti *non profit*, le fondazioni sono tenute ad adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni. Il decreto ha previsto regimi fiscali agevolati per alcune operazioni, tra cui: *a*) la dismissione delle partecipazioni detenute dalle fondazioni nelle società bancarie conferitarie (le plusvalenze che derivano dall'operazione non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'Irpeg e dell'IRAP se il trasferimento avviene entro quattro anni dall'entrata in vigore del decreto); *b*) la retrocessione alle fondazioni, da parte delle società bancarie conferitarie, dei beni e delle partecipazioni non strumentali ricevuti per effetto di conferimenti (l'operazione non dà luogo, né per le fondazioni

né per le società bancarie conferitarie, a componenti positive o negative di reddito ai fini dell'Irpeg e dell'IRAP).

Lo stesso provvedimento ha introdotto agevolazioni fiscali per le operazioni tra banche che danno luogo a fenomeni di concentrazione. In particolare, nei cinque periodi d'imposta successivi a tali operazioni, le banche interessate potranno applicare agli utili destinati a un'apposita riserva un'aliquota dell'Irpeg ridotta al 12,5 per cento. Per i periodi d'imposta in cui la DIT si applicherà anche alle banche, tale agevolazione si riferirà, innanzitutto, alla quota di utili tassati con l'aliquota ordinaria dell'Irpeg (37 per cento) e, in via residuale, agli utili tassati con l'aliquota agevolata (19 per cento). Al momento, peraltro, le agevolazioni fiscali risultano sospese dalla Commissione europea, che intende valutarne la compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

In attuazione di una delle deleghe al Governo contenute nella L. 133 del 1999 è stato emanato il D.lgs. 18.2.2000, n. 41, che ha disciplinato il trattamento fiscale dei contributi ai Fondi integrativi del SSN (cfr. in questa Appendice il punto *f*) *Prestazioni sanitarie* del paragrafo *Prestazioni di protezione sociale*).

b) Tassazione delle attività finanziarie - Il nuovo sistema di tassazione dei redditi da capitale e dei redditi diversi percepiti dalle persone fisiche in vigore dal 1° luglio 1998 (D.lgs. 21.11.1997, n. 461, cfr. nell'Appendice della Relazione sul 1997 il paragrafo: Provvedimenti di attuazione delle deleghe in materia tributaria) è stato interessato da alcune modifiche disposte dal D.lgs. 21.7.1999, n. 259 (applicazione della tassazione sulle plusvalenze e sugli interessi percepiti dagli investitori non residenti) e dal D.lgs. 23.12.1999, n. 505 (applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.lgs. 1.4.1996, n. 239 agli interessi e agli altri proventi delle obbligazioni e titoli simili emessi all'estero).

Con la L. 30.4.1999, n. 130, sono state emanate le norme che disciplinano la cosiddetta cartolarizzazione dei crediti, ovvero la cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, a una società specializzata in operazioni finanziarie.

In conseguenza della possibilità concessa agli organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR) d'investire in partecipazioni qualificate con diritto di voto in società quotate (D.lgs. 24.2.1998, n. 58), con decorrenza dal 1° gennaio 2000 il D.lgs. 505 del 1999 ha elevato dal 12,5 al 27 per cento l'aliquota dell'imposta sostitutiva applicabile a tali organismi, sulla parte del risultato di gestione riferibile alle partecipazioni qualificate. Si considerano qualificate le partecipazioni detenute dagli OICR che superano il 10 per cento del capitale di società le cui azioni siano negoziate sui mercati regolamentati e il 50 per cento negli altri casi. Tale disciplina si applica agli OICR con meno di 500 partecipanti.

Con il D.lgs. 505 del 1999 è stato inoltre regolamentato il trattamento fiscale delle azioni di nuova emissione assegnate dalle società ai propri dipendenti.

In attuazione di una delega al Governo contenuta nella L. 17.5.1999, n. 144 è stato emanato il D.lgs. 17.8.1999, n. 299 che ha disciplinato l'attribuzione, effettuata mediante strumenti finanziari, di quote del trattamento di fine rapporto (TFR) ai fondi pensione previsti dal D.lgs. 21.4.1993, n. 124 (cfr. in questa Appendice il punto *b*) *Previdenza complementare* del paragrafo *Prestazioni di protezione sociale*).

In attuazione della delega al Governo di cui all'art. 3 della L. 13.5.1999, n. 133, è stato emanato il D.lgs. 18.2.2000, n. 47 che riforma, a decorrere dal 2001, la disciplina fiscale applicabile alle diverse forme di impiego del risparmio previdenziale: previdenza complementare, contratti di assicurazione e TFR (cfr. in questa Appendice il punto *b*) *Previdenza complementare* del paragrafo *Prestazioni di protezione sociale*).

c) Accertamento e riscossione di imposte e di contributi - Dal 1° gennaio 1999 il D.lgs. 28.12.1998, n. 490, ha modificato la disciplina dell'assistenza fiscale ai lavoratori dipenden-

ti e alle imprese prevista dal DPR 4.9.1992, n. 395, con riferimento ai requisiti costitutivi, alle competenze e alle responsabilità dei centri di assistenza fiscale.

In attuazione di una delega concessa al Governo con la L. 28.9.1998, n. 337, sono stati emanati alcuni provvedimenti per il riordino della disciplina della riscossione d'imposte e di contributi e dei rapporti con i concessionari: D.lgs. 22.2.1999, n. 37 (abolizione dell'obbligo di versamento all'erario del non riscosso come riscosso); D.lgs. 26.2.1999, n. 46 (razionalizzazione e snellimento delle procedure di formazione ed esecuzione dei ruoli); D.lgs. 13.4.1999, n. 112 (individuazione dei requisiti soggettivi e degli obblighi delle società a cui dal 1° luglio 1999 può essere affidato in concessione il servizio della riscossione). Ulteriori modifiche sono state introdotte dal D.lgs. 17.8.1999, n. 326.

Nel corso del 1999 è stata avviata la pubblicazione degli studi di settore prevista dalla L. 23.12.1998, n. 448. Relativamente alle attività per le quali tali studi non sono ancora stati pubblicati, ai fini dell'accertamento induttivo, si continuano ad applicare i cosiddetti parametri per la determinazione presuntiva del reddito.

Il DM 21.9.1999 ha aggiornato gli indici e i coefficienti presuntivi di reddito utilizzati ai fini della determinazione della capacità contributiva (cosiddetto redditometro) relativa all'Irpef degli anni 1998 e 1999.

La legge finanziaria per l'anno 2000 (L. 23.12.1999, n. 488), ha disposto procedure semplificate per l'esecuzione, entro il 31 dicembre prossimo, dei rimborsi d'imposte dirette, indirette e dei contributi al SSN d'importo unitario non superiore a 5 milioni di lire richiesti fino al 31 dicembre 1993. Il successivo DM 22.2.2000 ha determinato le modalità di attuazione del provvedimento.

Con il DM 31.3.2000, il Ministero delle Finanze ha approvato un nuovo modello F24 utilizzabile dal 1° maggio 2000 per il pagamento d'imposte e di contributi. Il nuovo modello consente rateizzazioni differenti per ciascun tributo, secondo quanto stabilito dal D.lgs. 9.7.1997, n. 241.

d) Provvedimenti di carattere transitorio - Con il DL 2.11.1998, n. 378 (le cui disposizioni sono confluite nella L. 23.12.1998, n. 448), è stata disposta la restituzione del 60 per cento del prelievo straordinario per l'Europa a carico delle persone fisiche, stabilito con la manovra di bilancio per il 1997 (L. 23.12.1996, n. 662).

La L. 27.12.1997, n. 449, ha introdotto un incentivo fiscale di carattere temporaneo per gli interventi di recupero residenziale, consentendo la detraibilità dall'Irpef del 41 per cento delle spese di manutenzione straordinaria degli immobili sostenute nel 1998 e 1999. La legge finanziaria per il 2000 (L. 23.12.1999, n. 488) ha esteso all'anno 2000, con alcune modifiche, l'applicazione di tale incentivo. In particolare, ha stabilito la riduzione dal 41 al 36 per cento della quota di detraibilità dall'Irpef delle spese sostenute per detti interventi e la detraibilità dall'imposta del 19 per cento degli interessi passivi sostenuti in dipendenza di mutui contratti nel 2000 relativi a interventi per la sicurezza statica del patrimonio edilizio. Altre agevolazioni in materia hanno riguardato l'IVA (cfr. in questa Appendice il punto *a) Imposta sul valore aggiunto* del paragrafo *Imposte indirette*).

Il provvedimento di accompagnamento alla legge finanziaria per il 1999 (L. 448 del 1998) ha previsto sia agevolazioni temporanee in forma di credito d'imposta a valere sui versamenti dell'Irpef, dell'Irpeg e dell'IVA nei confronti delle imprese, sia la proroga al 2 marzo 1999 del termine per l'adesione alla sanatoria per gli omessi versamenti d'imposte dirette e indirette, di cui alla L. 662 del 1996.

La L. 13.5.1999, n. 133, ha introdotto un nuovo incentivo agli investimenti effettuati nel biennio 1999-2000 che si sovrappone alla struttura ordinaria della DIT (cfr. in questa Appendice il punto *a) Irpef, Irpeg* di questo paragrafo).

Lo stesso provvedimento limitatamente ai periodi d'imposta 1998 e 1999, ha modificato il regime del credito d'imposta sugli utili che fruiscono dell'esenzione decennale dall'Irpeg (concessa alle società che realizzano nuove iniziative produttive nel Meridione), nonché sulle riserve e i fondi alimentati da tali utili.

Per le imprese alle quali si applicano gli studi di settore o i parametri presuntivi di reddito, la L. 488 del 1999 ha introdotto la possibilità di rettificare le scorte iniziali di magazzino risultanti dalla contabilità relativa al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999 a fronte del pagamento, anche in forma rateizzata, di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP e, solo in caso di riduzione dell'ammontare delle rimanenze, dell'IVA.

Lo stesso provvedimento ha infine disposto: a) la proroga, al periodo d'imposta 2000, dell'applicazione dell'agevolazione di cui alla L. 449 del 1997, relativa alla deducibilità delle spese di ammodernamento degli immobili in cui si svolge l'attività d'impresa; b) l'aumento da 1 a 3 milioni di lire del credito d'imposta spettante alle piccole imprese operanti nelle aree del Paese con elevato tasso di disoccupazione che, nel biennio 2000-2001, incrementino la base occupazionale secondo le disposizioni contenute nella L. 448 del 1998; c) la proroga al 31 dicembre 2000 della scadenza per gli incentivi all'acquisto di ciclomotori e moto-veicoli introdotti dalla L. 7.8.1997, n. 266.

e) Proroghe dei termini di versamento delle imposte e dei contributi - Con il D.lgs. 24.3.1999, n. 81, è stata ridotta dallo 0,5 allo 0,4 per cento la maggiorazione sul differimento dei termini ordinari per gli adempimenti tributari dei contribuenti (autotassazione) superiore a 20 giorni.

Il DPCM 1.4.1999 ha disposto la proroga dei termini per i versamenti delle imposte sui redditi dal 31 maggio al 21 giugno 1999, senza la maggiorazione di cui sopra, e al 20 luglio 1999, con l'applicazione della maggiorazione. Con il successivo DL 17.6.1999, n. 179 (convertito nella L. 30.7.1999, n. 257), il termine per effettuare i versamenti unitari delle imposte dovute in autotassazione senza la maggiorazione è stato ulteriormente differito al 30 giugno 1999. Un'ulteriore proroga al 20 luglio 1999 è stata stabilita per quei contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati emanati gli studi di settore.

Anche per l'anno 2000 sono stati stabiliti alcuni differimenti. In particolare, per le persone fisiche e le società di persone, il DPCM 20.4.2000 ha disposto la proroga al 31 luglio 2000 del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP. I relativi versamenti sono stati differiti al 20 giugno 2000 senza la maggiorazione e al 20 luglio 2000 con la maggiorazione. Per gli altri soggetti, è stata disposta la proroga al 20 luglio 2000 per la presentazione delle dichiarazioni in scadenza dal 1° gennaio al 20 luglio 2000. Entro la stessa data sono dovuti i relativi versamenti: la maggiorazione dello 0,4 per cento si applica a decorrere dal ventunesimo giorno successivo alla scadenza ordinaria. Il decreto ha anche stabilito i termini per la trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Imposte indirette

a) Imposta sul valore aggiunto - La L. 23.12.1998, n. 448, ha assoggettato all'IVA il servizio di depurazione e fognatura delle acque e le relative tariffe (con aliquota del 10 per cento). La L. 18.2.1999, n. 28, ha esentato dall'applicazione dell'IVA le prestazioni sanitarie rese da alcuni soggetti diversi da enti e istituzioni sanitarie pubbliche. La L. 13.5.1999, n. 133, ha apportato modifiche alle aliquote dell'imposta gravanti su alcuni prodotti. In particolare, dal 1° gennaio 2000, ha ridotto dal 20 al 10 per cento l'aliquota su tutti gli spettacoli cinematografici e sportivi il cui biglietto d'ingresso non superi le 25.000 lire. Lo stesso prov-

vedimento ha inoltre modificato le norme che regolano il regime speciale per l'editoria, elevando dal 53 al 60 per cento la resa forfettaria per i libri (così come già previsto per giornali e riviste).

La legge finanziaria per l'anno 2000 (L. 23.12.1999, n. 488) ha disposto, per tale anno, la riduzione dal 20 al 10 per cento dell'aliquota dell'imposta sulle prestazioni di assistenza domiciliare e su quelle di recupero del patrimonio edilizio abitativo privato. In questo secondo caso, la riduzione si applica solo alla parte della prestazione riconducibile all'opera, mentre sui materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura è applicata l'aliquota ordinaria. Lo stesso provvedimento ha prorogato a tutto l'anno 2000 l'indetraibilità dell'imposta relativa a operazioni concernenti autoveicoli e motoveicoli che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa.

Il DL 15.2.2000, n. 21 (convertito nella L. 14.4.2000, n. 92) ha disposto la proroga all'anno 2000 del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli.

b) Altre imposte sugli affari - Dal 1° gennaio 1999 è entrata in vigore la L. 23.12.1998, n. 448, che ha ampliato le agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa. Pertanto, oltre all'applicazione di un'aliquota ridotta per l'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa anziché proporzionale, è ora concesso un credito d'imposta in caso di alienazione e di riacquisto entro un anno di una abitazione in regime agevolato. Il credito è pari all'imposta di registro versata in occasione del primo acquisto agevolato. Con la legge finanziaria per l'anno 2000 (L. 23.12.1999, n. 488) il regime fiscale sui trasferimenti immobiliari è stato interessato da altre modifiche. In particolare, il provvedimento ha disposto la riduzione del 25 per cento dell'Invim dovuta sui trasferimenti a titolo oneroso degli immobili destinati a uso abitativo e delle relative pertinenze, e la riduzione di un punto dell'aliquota dell'imposta di registro sui medesimi atti (l'aliquota agevolata dell'imposta è stata cioè ridotta dal 4 al 3 per cento, quella ordinaria dall'8 al 7 per cento). Con il successivo D.lgs. 18.1.2000, n. 91 l'Amministrazione finanziaria ha stabilito le norme per l'utilizzazione delle procedure telematiche per la registrazione, la trascrizione e la voltura degli atti immobiliari.

Il D.lgs. 23.12.1998, n. 504 (emanato in attuazione della delega contenuta nella L. 3.8.1998, n. 288), ha disposto il riordino dell'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici. Dal 1° gennaio 2000 il D.lgs. 26.2.1999, n. 60, ha modificato invece il sistema impositivo sugli spettacoli, prevedendo l'applicazione del regime dell'IVA (ordinario o forfettario secondo criteri basati anche sul volume di affari conseguito) in luogo dell'imposta sugli spettacoli. L'aliquota ordinaria è stata fissata al 20 per cento, con l'eccezione di alcuni spettacoli dal vivo, spettacoli cinematografici e sportivi il cui biglietto d'ingresso non superi le 25.000 lire, che sono sottoposti all'aliquota del 10 per cento. Per alcune attività (esecuzione musicali e intrattenimenti danzanti, uso di biliardi e altri apparecchi da gioco, ingresso e proventi relativi alle sale da gioco), l'imposta sugli spettacoli è stata sostituita con l'imposta sugli intrattenimenti. Quest'ultima è stata interessata da alcune modifiche disposte con il D.lgs. 2.12.1999, n. 464.

La L. 448 del 1998 ha inoltre disposto: *a)* l'abolizione del diritto annuale di licenza sugli alcolici; *b)* la revisione della disciplina dei canoni di concessione pubblici e dei servizi a rete; *c)* l'introduzione, dal 1999, di un contributo sulle attività d'installazione e di fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche per il quale è stato previsto il versamento di un acconto.

Lo stesso provvedimento ha stabilito modifiche per l'imposta sulle successioni e donazioni e la relativa imposta sostitutiva (ampliamento della franchigia per l'imposta dovuta sulle successioni in linea retta), per le imposte dovute sugli atti giudiziari (sostituzione dell'attuale sistema impositivo con un contributo unificato d'iscrizione a ruolo), per l'impo-

sta di registro sui conferimenti d'azienda, oltre alla soppressione della tassa sulle concessioni governative di rilascio e di convalida annuale della patente nautica, all'applicazione della tassa di stazionamento dovuta dalle unità da diporto, all'applicazione del canone di concessione radiotelevisivo alle emittenti nazionali e locali.

Il DL 28.3.2000, n. 70, ha previsto una temporanea riduzione dell'aliquota dell'imposta sui premi dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti.

Con il DM 30.12.1999, è stato disposto l'ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto.

c) Imposte di fabbricazione e di consumo - La L. 23.12.1998, n. 448, ha reso definitivo l'aumento di 18,8 lire al litro (limitato originariamente al 1996) dell'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo.

Nell'ambito delle politiche ambientali, la L. 448 del 1998 ha introdotto alcune modifiche al sistema di tassazione dei prodotti energetici. Le misure adottate (comprese nella denominazione di carbon tax) hanno previsto, da un lato, la graduale rimodulazione delle aliquote delle accise sugli oli minerali e sugli altri prodotti combustibili (fra i quali la L. 23.12.1999, n. 448 ha incluso alcuni oli emulsionati); dall'altro, l'introduzione, dal 1° gennaio 1999, di un'imposta indiretta sul consumo di carbone, coke di petrolio o bitume di origine naturale.

Riguardo al primo punto, la norma ha fissato il valore delle aliquote dell'imposta sugli oli minerali da applicarsi dal 1° gennaio 2005, il cui raggiungimento dovrebbe attuarsi gradualmente con incrementi intermedi. Quelli relativi alle accise per il 1999 sono stati stabiliti con il DPCM 15.1.1999 (cfr. nell'Appendice della Relazione sul 1998 il punto: *c) Imposte di fabbricazione e di consumo* del paragrafo *Imposte indirette*). L'aumento del gettito è destinato al finanziamento di interventi ecologico-ambientali per la realizzazione di progetti di sviluppo di fonti energetiche alternative o che prevedano la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e alla riduzione di alcuni tributi: gli oneri sociali gravanti sul lavoro, la sovrattassa sul gasolio da autotrazione (fino all'eliminazione prevista nel 2005), l'accisa sul gasolio da riscaldamento di alcuni comuni italiani, gli oneri gravanti sul trasporto di merci per conto di terzi.

Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza dell'IVA in conseguenza dell'andamento dei prezzi internazionali dei prodotti energetici, dal 1° novembre 1999, il DL 29.10.1999, n. 383 (convertito nella L. 28.12.1999, n. 496), ha stabilito riduzioni delle accise sulla benzina super e senza piombo, sul gasolio, sul gas di petrolio liquefatto e sul gas metano. Successive riduzioni delle aliquote dell'accisa gravante sugli oli minerali sono state stabilite con i DDMM 29.12.1999, 23.2.2000, 17.3.2000 (le aliquote definite con quest'ultimo provvedimento sono state successivamente confermate dal DM 21.4.2000).

La misura della nuova imposta sul consumo di carbone è di 1.000 lire per tonnellata di materia prima utilizzata nei grandi impianti di combustione. Il tributo è versato trimestralmente (entro i mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre) in rate costanti calcolate in base ai quantitativi impiegati nell'anno precedente; l'eventuale conguaglio è dovuto entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Con la L. 13.5.1999, n. 133, sono state introdotte modifiche in materia d'imposta sul consumo dell'energia elettrica. In particolare, la legge ha abolito il regime agevolativo previsto per i consumi di energia elettrica delle imprese industriali e alberghiere. Dal 1° gennaio 2000, il provvedimento ha inoltre incrementato le aliquote dell'addizionale erariale dell'imposta sull'energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione (quella prodotta da fonti rinnovabili e consumata nelle stesse imprese è stata invece esclusa dall'applicazione

dell'addizionale). Sempre dal 2000, è stata incrementata l'addizionale sul consumo di energia elettrica per le abitazioni (attribuita ai Comuni) e i locali (attribuita alle Province), mentre sono stati ridotti i trasferimenti erariali a Province e Comuni in misura corrispondente al maggior gettito derivante dagli incrementi in questione.

Il DM 13.1.1999, dal 1° gennaio 1999, ha disposto un aumento dell'imposta sui consumi di sigarette e l'accorpamento di alcune delle categorie dei prodotti soggetti al tributo.

Dismissioni patrimoniali

Il DPCM 19.2.1999 ha definito le modalità di dismissione delle partecipazioni del Me-diocredito centrale Spa, di cui il Tesoro era azionista unico. Ulteriori disposizioni in materia sono state emanate con la legge finanziaria per il 2000 (L. 23.12.1999, n. 488).

Lo stesso provvedimento ha disposto un programma di dismissione degli immobili di proprietà degli enti previdenziali, dello Stato, delle Poste e delle Ferrovie non conferiti in fondi immobiliari. Il Ministero del Tesoro sovrintende a tale operazione e interviene in caso di ritardi nelle procedure di attuazione. Il successivo DM 27.3.2000, ha stabilito le modalità e i tempi per l'attuazione del programma di dismissione.

La L. 488 del 1999 ha inoltre stabilito l'attuazione, entro il 30 settembre prossimo, di un programma per la dismissione delle partecipazioni detenute dallo Stato in società per azioni.

Finanza decentrata

a) Regioni - I trasferimenti erariali in favore delle Regioni per l'anno 1999 sono stati vincolati al raggiungimento di livelli minimi delle disponibilità liquide detenute dagli Enti presso la tesoreria centrale dello Stato (L. 23.12.1998, n. 448). I DDMM 4.3.1999 e 10.2.2000 hanno fissato tali limiti per il 1999 e il 2000 nella misura del 14 per cento. Per l'anno 2000, la L. 23.12.1999, n. 488, ha confermato la misura dei trasferimenti erariali agli stessi livelli dell'anno precedente.

In attuazione della delega contenuta nella L. 13.5.1999, n. 133, in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale, il Governo ha emanato il D.lgs. 18.2.2000, n. 56. Esso modifica, a partire dal 2001, il sistema dei trasferimenti erariali alle Regioni a statuto ordinario (RSO).

Per quanto riguarda l'individuazione delle risorse, il provvedimento: *a)* abolisce gli attuali trasferimenti alle RSO a carico del Bilancio dello Stato (per lo più rappresentati dal Fondo sanitario nazionale); *b)* introduce una compartecipazione del 25,7 per cento al gettito dell'IVA; *c)* aumenta (dall'anno 2000) di 0,4 punti percentuali l'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef; *d)* riduce (dall'anno 2001) di 0,4 punti percentuali le aliquote erariali dell'Irpef; *e)* aumenta da 242 a 250 lire al litro la quota dell'accisa sulla benzina devoluta alle RSO.

Le quote di compartecipazione all'IVA destinate alle singole RSO vengono determinate in base ai consumi regionali; esse vengono poi corrette per tenere conto di alcuni parametri, quali il peso relativo della popolazione residente, la capacità fiscale di ciascuna RSO, il fabbisogno della spesa sanitaria pro capite. L'eventuale differenza tra l'attribuzione in ba-

se ai consumi regionali e la quota calcolata con i suddetti criteri viene iscritta, in entrata o in uscita, in un Fondo perequativo nazionale, generando flussi perequativi orizzontali tra Regioni.

Il nuovo sistema entrerà in vigore gradualmente: è previsto un periodo transitorio, che durerà fino al 2012, durante il quale l'ammontare delle risorse da assegnare a ciascuna Regione sarà calcolato sia con riferimento ai trasferimenti soppressi (con peso progressivamente decrescente), sia alla nuova metodologia.

Viene rimosso il vincolo di destinazione delle risorse trasferite a fronte della spesa sanitaria. Esso è sostituito da un sistema di controlli sui servizi effettivamente prestati, sui livelli di spesa e sulla qualità dei servizi erogati, allo scopo di garantire standard minimi uniformi delle prestazioni e di incentivare un uso efficiente delle risorse da parte delle RSO.

La legge di accompagnamento alla finanziaria per il 1999 (L. 448 del 1998) ha previsto il cosiddetto Patto di stabilità interno, in base al quale le Amministrazioni locali (Regioni ed Enti locali) devono contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati a livello nazionale con l'adesione al Patto di stabilità e crescita (cfr. nell'Appendice della Relazione sul 1998 il punto a) *Regioni* del paragrafo *Finanza decentrata*).

Gli aspetti applicativi del Patto sono contenuti in due circolari del Ministero del Tesoro emesse in data 12 marzo 1999 (la n. 11, relativa a Comuni e Province e la n. 12, alle Regioni). In particolare, è stato definito lo schema per il calcolo del disavanzo, che riflette la diversa struttura dei bilanci degli Enti.

Le norme del Patto di stabilità interno sono state riviste con la legge finanziaria per il 2000 (L. 488 del 1999). Per l'anno 2000 è stata confermata la quota di riduzione del disavanzo a carico degli Enti decentrati (0,1 per cento del PIL, circa 2.200 miliardi di lire) prevista per il 1999; le Amministrazioni locali che non abbiano raggiunto l'obiettivo del 1999 sono tenute a recuperare anche la differenza tra tale obiettivo e il risultato registrato a consuntivo. È stata inoltre introdotta una nuova definizione di disavanzo che, a discrezione degli Enti, può applicarsi anche per il 1999. In questo caso, essi hanno facoltà di valutare la propria conformità al Patto sulla base del disavanzo calcolato cumulativamente per il biennio 1999-2000, avendo come obiettivo aggregato una riduzione del disavanzo dello 0,2 per cento del PIL del 1999. In caso di raggiungimento dell'obiettivo complessivo, è prevista la riduzione dei tassi d'interesse sui mutui contratti con la Cassa DD.PP. applicati a tutte le Amministrazioni locali; in caso contrario, l'agevolazione è circoscritta alle sole Amministrazioni che abbiano ridotto il proprio disavanzo. Sono state inoltre individuate alcune misure specifiche che gli Enti potranno adottare per ricondurre il proprio disavanzo entro i limiti fissati dal Patto, in aggiunta a quelle già indicate nella L. 448 del 1998. Anche per l'anno 2000, gli aspetti applicativi del Patto sono stati definiti in due circolari del Ministero del Tesoro per le Province e i Comuni (circolare 4.2.2000, n. 4) e per le Regioni a statuto ordinario (circolare 25.2.2000, n. 8).

Relativamente alle entrate di natura fiscale, il D.lgs. 10.6.1999, n. 176, ha apportato alcune modifiche alle norme istitutive dell'IRAP (D.lgs. 15.12.1997, n. 446, cfr. nell'Appendice della Relazione sul 1997 il paragrafo: *Provvedimenti di attuazione delle deleghe in materia tributaria*). La L. 488 del 1999 ha modificato le aliquote dell'IRAP applicabili nel periodo transitorio a banche, assicurazioni, società finanziarie (5,40 per cento nel 1999 e nel 2000; 5,0 nel 2001; 4,75 nel 2002) e alle imprese agricole (1,90 per cento nel 1998 e 1999; 2,30 nel 2000; 2,50 nel 2001; 3,10 nel 2002; 3,75 nel 2003). Il D.lgs. 30.12.1999, n. 506, ha modificato le modalità di determinazione della base imponibile per le Amministrazioni pubbliche e per le imprese industriali e commerciali.

Lo stesso provvedimento ha introdotto alcune modifiche alle modalità di versamento dell'addizionale regionale all'Irpef: il relativo importo è trattenuto dai datori di lavoro in un

numero massimo di undici rate nell'anno successivo a quello a cui il tributo si riferisce e comunque non oltre il mese di novembre. L'incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale deve essere deliberato da ciascuna Regione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello a cui l'addizionale si riferisce.

Dal 1999 la L. 133 del 1999 ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario le funzioni di accertamento, riscossione, recupero, rimborsi e contenzioso amministrativo, relative alle tasse automobilistiche. Le attività di controllo e riscossione, in particolare, potranno essere affidate dalle Regioni a terzi, mediante una convenzione da stipularsi secondo quanto disposto dal DM 16.3.1999.

In attuazione di una delega al Governo contenuta nella L. 25.6.1999, n. 208, è stato emanato il D.lgs. 28.3.2000, n. 76. Il provvedimento ha stabilito i principi fondamentali e le norme di coordinamento in materia di bilancio e contabilità delle Regioni. Entro il 31 dicembre 2001 dovranno essere emanate le leggi regionali riguardanti la formazione e la struttura dei bilanci regionali. Questi ultimi, in analogia con quanto già disposto per il bilancio dello Stato, dovranno essere strutturati in unità previsionali di base.

Il D.lgs. 20.9.1999, n. 400 ha apportato alcune modifiche alle norme contenute nel D.lgs. 19.11.1997, n. 422 in materia di servizi pubblici di trasporto d'interesse regionale e locale. Altre disposizioni sono state emanate con la L. 7.12.1999, n. 472.

b) Enti locali - I trasferimenti erariali per il 1999 e per il 2000 sono stati fissati, rispettivamente, dalla L. 23.12.1998, n. 448 e dalla L. 23.12.1999, n. 488, nella stessa misura prevista per l'anno precedente. Sono stati confermati anche i vincoli sulla gestione di cassa.

La L. 488 del 1999 ha differito al 1° gennaio 2001 l'entrata in vigore del D.lgs. 30.6.1997, n. 244, che aveva previsto il riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli Enti locali.

Relativamente al 1999, i termini per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti, delle tariffe dei servizi e delle aliquote dei tributi locali nonché per l'introduzione dei nuovi regolamenti sulle entrate sono stati dapprima differiti al 31 gennaio 1999 con la L. 448 del 1998 e poi al 31 marzo 1999 con il DL 26.1.1999, n. 8 (convertito nella L. 25.3.1999, n. 75). Per l'anno 2000, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato differito al 31 marzo 2000 dal DM 28.2.2000. La L. 18.2.1999, n. 28 ha specificato i soggetti, diversi dagli istituti di credito, che potranno gestire il servizio di tesoreria per i Comuni diversi dai capoluoghi di provincia.

In attuazione di una delega al Governo contenuta nella L. 27.12.1997, n. 449 è stato emanato il D.lgs. 28.9.1998, n. 360, che ha istituito, dal 1° gennaio 1999, un'addizionale comunale all'Irpef. L'aliquota di base del tributo è stabilita entro il 15 dicembre di ogni anno con decreto ministeriale e con effetto dall'anno successivo; corrispondentemente vengono ridotte le aliquote dell'Irpef. I Comuni possono deliberare, entro il 31 ottobre di ciascun anno e con effetto dall'anno successivo, variazioni dell'aliquota di base. Dette variazioni non possono superare complessivamente lo 0,5 per cento, con incrementi annui non superiori a 0,2 punti percentuali. Per i redditi da lavoro dipendente l'imposta è trattenuta e versata dal sostituto d'imposta, secondo quanto stabilito dal D.lgs. 30.12.1999, n. 506, per l'addizionale regionale all'Irpef (cfr. in questa Appendice il punto *a) Regioni* di questo paragrafo); per gli altri redditi, il tributo è dovuto in occasione del versamento del saldo dell'Irpef.

La L. 13.5.1999, n. 133, ha istituito dal 1999 un'addizionale provinciale all'Irpef, finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti trasferiti alle Province. L'aliquota di compartecipazione del nuovo tributo è stabilita con decreto ministeriale e determina una corrispondente riduzione delle aliquote dell'Irpef. Per le modalità di determina-

zione e di versamento del tributo valgono le regole stabilite per l'addizionale regionale all'Irpef. Lo stesso provvedimento ha soppresso la devoluzione ai Comuni del gettito delle imposte indirette (registro, ipotecaria e catastale) sui trasferimenti a titolo oneroso di immobili, che sarebbe dovuta avvenire dal 1° gennaio 2000.

Relativamente agli altri tributi locali, la L. 448 del 1998 ha stabilito le seguenti modifiche: *a)* l'obbligo di deliberare annualmente eventuali aliquote dell'ICI superiori a quella minima del 4 per mille (in caso contrario si intende deliberata l'aliquota minima); *b)* la TOSAP che, in base al D.lgs. 15.12.1997, n. 446, avrebbe dovuto essere abolita dal 1° gennaio 1999, continua a essere dovuta (tuttavia i Comuni e le Province potranno sostituirla con canoni di concessione); *c)* la possibilità di adottare tariffe sperimentali per la tassa comunale sui rifiuti solidi urbani altrimenti dovuta per il 1999 con gli stessi criteri del 1998.

Nella stessa materia la L. 488 del 1999 ha attribuito ai Comuni, dal 1° gennaio 2000, il potere di maggiorare del 50 per cento le tariffe di base dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni; essa ha inoltre abrogato il termine del 1° gennaio 2000 previsto per la sostituzione della tassa di smaltimento dei rifiuti urbani con una tariffa per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani (è previsto un regime transitorio, che durerà al massimo fino al 1° gennaio 2008, durante il quale i Comuni dovranno provvedere sia alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sia all'avvio del sistema tariffario).

La L. 488 del 1999 ha introdotto alcune modifiche alle norme che regolano il canone per le occupazioni permanenti realizzate con impianti "a rete" da parte delle aziende di erogazione di servizi pubblici. La tariffa spettante ai Comuni è stata fissata in 1.500 lire per ciascuna utenza (1.250 lire per i Comuni con più di 20.000 abitanti). Alle Province spetta invece un canone annuo pari al 20 per cento delle tariffe applicate dai Comuni appartenenti alla Provincia medesima. Il versamento in favore degli Enti locali è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.

In materia di autonomia e ordinamento degli Enti locali è stata emanata la L. 3.8.1999, n. 265. Le disposizioni hanno riguardato l'autonomia statutaria e regolamentare dei Comuni e delle Province, la definizione dei rispettivi ambiti di autonomia, il funzionamento dei consigli e delle giunte comunali e provinciali, il trasferimento di alcune competenze dal Prefetto al Sindaco, l'autonomia organizzativa degli Enti, delle aree e delle città metropolitane. Il provvedimento ha inoltre conferito al Governo una delega per l'emanazione di un testo unico nel quale siano riunite e coordinate le disposizioni legislative in materia di ordinamento degli Enti locali.

Le norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione di mutui da parte della Cassa DD.PP. sono state modificate con due decreti ministeriali del 16 febbraio 1999. Con il DM 26.10.1999 è stata disposta la riduzione all'8,5 per cento del tasso di interesse sui mutui concessi dalla Cassa DD.PP. a tassi d'interesse superiori a tale misura. I DDMM 28.12.1999 e 16.2.2000 hanno stabilito la misura dei tassi d'interesse sui nuovi mutui. La L. 488 del 1999 ha autorizzato la Cassa DD.PP. a ridurre ulteriormente gli oneri di ammortamento dei mutui in essere relativi a Enti locali e a loro consorzi.

c) Riordino istituzionale, decentramento e semplificazione amministrativa - Nel corso del 1999 è proseguito il processo di riforma delle Amministrazioni pubbliche avviato con la L. 15.3.1997, n. 59.

In attuazione di una delega al Governo disposta con la L. 59 del 1997 è stato emanato il D.lgs. 30.7.1999, n. 300. Il decreto ha stabilito le norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri, l'istituzione di agenzie e il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato. I ministeri (con l'esclusione del Ministero degli Affari

esteri, della Difesa, dei Beni e delle attività culturali) sono stati organizzati in dipartimenti, ossia in strutture di primo livello che assicurano l'esercizio organico e integrato delle loro funzioni. È previsto anche un generale riassetto dei ministeri, con la soppressione di alcuni e l'istituzione di altri, da attuarsi nella prossima legislatura. È stata inoltre prevista l'istituzione delle cosiddette agenzie, ovvero di strutture autonome (sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza ministeriali) che svolgono attività di carattere tecnico e operativo di interesse nazionale al servizio delle Amministrazioni pubbliche. Per quanto concerne l'amministrazione periferica, le Prefetture sono state trasformate in Uffici territoriali del Governo.

In attuazione di una delega disposta con la L. 59 del 1997 è stato emanato il D.lgs. 30.7.1999, n. 284, che ha definito la nuova struttura della Cassa DD.PP. e le sue attribuzioni (ricezione di depositi, concessione di finanziamenti, gestione di fondi e svolgimento di altre attività per conto delle Amministrazioni pubbliche).

Con il D.lgs. 29.10.1999, n. 443, sono state modificate alcune delle disposizioni contenute nel D.lgs. 31.3.1998, n. 112, in materia di conferimento alle Regioni e agli Enti locali di funzioni e compiti amministrativi dello Stato.

Contributi sociali

a) Sgravi contributivi - Con la L. 23.12.1998, n. 448, gli sgravi contributivi capitari in favore delle imprese industriali, artigiane, alberghiere, marittime e di servizi ubicate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, previsti dalla L. 27.12.1997, n. 449 per i lavoratori i cui redditi non superavano nell'anno precedente determinati limiti, sono stati prorogati dal 31 dicembre 1999 al 31 dicembre 2001. Il loro ammontare è stato portato a 1.400.000 lire annue nel 1999, a 1.150.000 nel 2000 e a 1.050.000 nel 2001 (cfr. nell'Appendice delle Relazioni sul 1997 e sul 1998 il paragrafo: *Contributi sociali*). Nelle stesse Regioni, ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici è stato concesso, per un triennio, lo sgravio totale dei contributi dovuti all'INPS per ogni nuovo assunto negli anni 1999, 2000 e 2001 che incrementi il numero degli occupati al 31 dicembre 1998. Per i nuovi assunti nelle regioni Abruzzo e Molise, la L. 448 del 1998 aveva limitato l'agevolazione solo all'anno 1999; la L. 23.12.1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000), ha stabilito che per tali Regioni l'agevolazione si applichi alle assunzioni effettuate entro un anno dalla data dell'autorizzazione rilasciata al riguardo dalla Commissione della Comunità europea (10 agosto 1999) o entro un anno dalla data della prima assunzione a cui si può applicare l'agevolazione, se questa è avvenuta nei mesi precedenti l'autorizzazione.

La L. 448 del 1998 ha previsto che, nel periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000, ai soggetti di età inferiore ai 32 anni, che si iscrivono per la prima volta alle gestioni degli artigiani o dei commercianti, sia concessa per tre anni un'agevolazione contributiva pari al 50 per cento dell'aliquota dovuta. Tale agevolazione sostituisce quella stabilita dalla L. 449 del 1997 per le stesse categorie di lavoratori.

Con la L. 488 del 1999 è stato elevato l'importo del credito d'imposta concesso alle piccole e medie imprese per ogni nuovo assunto; tale misura era stata introdotta dalla L. 449 del 1997 e aveva già subito modifiche con la L. 448 del 1998 (cfr. in questa Appendice il punto *d) Provvedimenti di carattere transitorio* del paragrafo *Imposte dirette*).

b) Contributi previdenziali e sanitari - La L. 23.12.1998, n. 448 ha previsto che, in attesa del riordino degli ordinamenti relativi alle prestazioni temporanee a favore dei lavoratori dipendenti, all'entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, che elevano le aliquote impositive sugli oli minerali, siano soppressi i contributi destinati al fi-

nanziamento degli asili nido (0,10 per cento), del soppresso Enaoli (0,16 per cento) e quelli per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi (0,21 per cento). Nei settori in cui le aliquote contributive per il finanziamento delle prestazioni temporanee siano inferiori rispetto a quelle del settore industria, le anzidette norme sono applicate dal 1° gennaio 2000. Con il DPCM 15.1.1999 sono state modificate le accise sugli oli minerali.

La L. 17.5.1999, n. 144, ha previsto che dal 30 giugno 1999 i fondi speciali di previdenza per gli impiegati gestiti dall'INA Spa siano soppressi. Dalla stessa data cessa l'obbligo di contribuzione e le disponibilità dei fondi sono trasferite al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

La L. 27.12.1997, n. 449, aveva stabilito, per i lavoratori che svolgono principalmente anche se non in via esclusiva attività di lavoro autonomo, aumenti biennali dei contributi nella misura dello 0,5 per cento (sino a raggiungere l'aliquota del 19 per cento); la L. 23.12.1999, n. 488, ha elevato ciascun incremento a 1 punto percentuale.

Prestazioni di protezione sociale

a) *Prestazioni previdenziali* - La L. 23.12.1998, n. 448, ha previsto la sospensione del trattamento di invalidità agli invalidi civili che non si presentino alla visita di controllo e la revoca del trattamento se gli stessi non forniscono idonea motivazione entro novanta giorni (cfr. nell'Appendice della Relazione sul 1998 il paragrafo: *Prestazioni di protezione sociale*).

Ogni anno, entro il mese di febbraio, gli enti erogatori devono trasmettere i dati relativi ai trattamenti concessi al Casellario centrale delle pensioni; quest'ultimo dovrà comunicare gli importi degli incrementi da attribuire a ciascun trattamento. Per il 1999 gli enti provvederanno in via provvisoria all'attribuzione degli aumenti. Dal 1° gennaio 1999 gli importi mensili della pensione sociale e dell'assegno sociale sono stati aumentati di 100.000 lire; lo stesso assegno è stato concesso ai ciechi civili di età pari o superiore a 65 anni, che percepivano un assegno inferiore alla pensione minima dell'INPS.

La L. 448 del 1998 ha stabilito che le anticipazioni di tesoreria concesse dallo Stato all'INPS, per garantire il pagamento delle prestazioni erogate da quest'ultimo, nei limiti dell'importo di 121.630 miliardi di lire maturato al 31 dicembre 1995, vadano considerate come trasferimenti definitivi a titolo di finanziamento delle prestazioni corrisposte dalle Gestioni degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali. Dal 1999 sono autorizzati trasferimenti pubblici in favore dell'INPS e dell'INPDAP a carico del bilancio dello Stato a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali (cfr. nell'Appendice della Relazione sul 1998 il paragrafo: *Prestazioni di protezione sociale*).

Con la L. 448 del 1998 ai percettori degli arretrati sui trattamenti pensionistici, di cui alle sentenze della Corte costituzionale 29-31.12.1993, n. 495, e 8-10.6.1994, n. 240, è stata riconosciuta una somma pari al 5 per cento degli importi maturati sino al 31 dicembre 1995. Per le somme ancora da erogare, l'interesse sarà calcolato sulla base di un tasso annuo pari alla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Gli arretrati maturati sino al 31 dicembre 1995 saranno erogati agli eredi dei pensionati deceduti prima del 30 marzo 1996, anche se gli stessi non hanno diritto alla pensione di reversibilità.

Alle pensioni liquidate con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni sono state applicate, in materia di cumulo con redditi da lavoro, le disposizioni già previste per le pensioni di vecchiaia.

Il DM 20.11.1999, sulla base dell'inflazione effettivamente registrata, ha stabilito che l'aumento delle pensioni dovuto dal 1° gennaio 1999, sia pari all'1,8 per cento; poiché l'aumento relativo al 1999 era stato determinato dal DM 20.11.1998 nell'1,7 per cento, è stato corrisposto un conguaglio dello 0,1 per cento. Dal 1° gennaio 2000 l'aumento è stato determinato nell'1,5 per cento.

La L. 23.12.1999, n. 488 ha disposto che dal 1° gennaio 2000 e per un periodo di tre anni, le quote di pensione eccedenti il massimale annuo previsto dall'art. 2, comma 18, della L. 8.8.1995, n. 335, siano soggette a un contributo di solidarietà del 2 per cento. Gli introiti derivanti dal contributo saranno versati nel Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale dalla L. 24.6.1997, n. 196, allo scopo di finanziare la formazione professionale dei lavoratori assunti con contratti di lavoro temporaneo.

La L. 488 del 1999 ha stabilito inoltre che, dal 1° gennaio 2000, sia la pensione sociale sia l'assegno sociale siano aumentati di 18.000 lire mensili. Tutti gli enti pubblici e privati, inclusi quelli che erogano ai propri dipendenti trattamenti pensionistici o assegni vitalizi integrativi, devono fornire all'INPDAP e all'INPS tutti i dati necessari alla costituzione del Casellario centrale dei pensionati.

b) Previdenza complementare - Con la L. 17.5.1999, n. 144 sono state apportate modifiche al D.lgs. 21.4.1993, n. 124; in particolare è stato stabilito che, previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie possano svolgere i servizi di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione, di erogazione delle prestazioni e le attività connesse tramite società di capitali (anche miste, ma sempre a controllo pubblico) appositamente costituite. Gli aderenti ai fondi potranno richiedere, dopo otto anni dall'iscrizione al fondo e per specifici motivi (acquisto prima casa per sé o per i figli, cure mediche, manutenzione della prima casa), anticipazioni sul totale dei contributi versati; per il calcolo dell'anzianità necessaria sono utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto e per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto. È stata modificata la norma che prevedeva, in caso di morte dell'iscritto al fondo e senza eredi diretti, che il capitale fosse acquisito dal fondo stesso; le nuove disposizioni prevedono che l'acquisizione avvenga solo in caso di non designazione di un erede. È stato istituito un fondo per i lavoratori autonomi che non risultano iscritti ad alcuna previdenza obbligatoria.

La L. 144 del 1999 ha previsto che, entro il dicembre 1999, siano istituiti nuovi fondi di previdenza per il personale occupato nel settore del parastato. Dal 1° ottobre 1999 devono essere soppressi i fondi integrativi esistenti, pertanto: *a)* da quella data non saranno più effettuati i relativi versamenti, le disponibilità potranno essere dirottate alla nuova forma previdenziale; *b)* saranno salvaguardati i diritti acquisiti dagli iscritti, con la liquidazione della quota a carico del fondo soppresso per le anzianità contributive maturate a tutto il 1° ottobre 1999; *c)* l'adeguamento, per il futuro, delle quote liquidate a carico dei fondi, sarà effettuato in relazione alla variazione del costo della vita; *d)* sulle prestazioni concesse sarà istituito un contributo di solidarietà, pari al 2 per cento dell'importo corrisposto ai beneficiari; *e)* gli oneri delle prestazioni graveranno in avvenire, in mancanza di contribuzione, sul bilancio dei rispettivi enti; *f)* saranno corrisposti trattamenti minimi a favore di beneficiari a carico di gestioni stralcio degli enti soppressi.

Il Governo è stato delegato a emanare, entro il 23 agosto 1999, norme che disciplinino l'utilizzo del trattamento di fine rapporto (TFR) per sviluppare forme pensionistiche integrative.

È pertanto stato emanato il D.lgs. 17.8.1999, n. 299. Il decreto ha stabilito che, previo accordo delle parti interessate, dal 1999 e per i tre anni successivi le imprese possano, in alternativa al versamento dell'importo relativo al trattamento di fine rapporto dei dipendenti

che hanno aderito a un fondo pensione, corrispondere a quest'ultimo strumenti finanziari emessi dall'azienda stessa. Tale possibilità è stata sottoposta a specifici vincoli. Alle quote del TFR conferite ai fondi pensione, sotto forma di strumenti finanziari, si applica lo stesso regime tributario previsto per quelle effettuate in contanti.

In attuazione della delega al Governo di cui all'art. 3 della L. 13.5.1999, n. 133, è stato emanato il D.lgs. 18.2.2000, n. 47, che riforma, dal 2001, la disciplina fiscale applicabile alla previdenza complementare, ai contratti di assicurazione e al TFR, in base al principio della neutralità fiscale fra le varie forme di impiego del risparmio previdenziale.

Per la previdenza complementare, il provvedimento ha ridefinito il trattamento tributario previsto dalla L. 8.8.1995, n. 335, disciplinando i seguenti tre aspetti: *a)* la tassazione dei contributi versati, *b)* l'imposizione a carico del fondo, *c)* la tassazione delle prestazioni erogate.

Per quanto concerne i contributi versati per finalità esclusivamente previdenziali, il decreto ha stabilito la deduzione personale per tutti i contribuenti nei limiti del 12 per cento del reddito e fino a un massimo di 10 milioni annui. Rispetto alla precedente disciplina, il calcolo del limite alla detassazione viene effettuato sul totale della contribuzione (con l'esclusione del TFR conferito ai fondi) e non più separatamente sulla quota posta a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Entro tale limite, inoltre, è ammessa la deduzione delle contribuzioni effettuate per conto dei familiari fiscalmente a carico. Inoltre, agli iscritti alle forme pensionistiche complementari istituite dal D.lgs. 124 del 1993, assunti precedentemente al 28 aprile 1993, la detassazione compete per un importo non superiore al doppio della quota di TFR destinata alla previdenza complementare.

A carico dei fondi pensione è prevista l'applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sul risultato netto maturato dell'anno, con l'aliquota agevolata dell'11 per cento (anziché del 12,5 per cento). È abolita l'imposta sostitutiva annuale che era dovuta in misura fissa (10 milioni di lire annui).

Con riferimento alle prestazioni corrisposte in forma di rendita, esse sono sottoposte alla tassazione ordinaria per la quota riferibile alle contribuzioni dedotte; è esentata la quota riferibile ai redditi già assoggettati a imposta nella fase di accumulazione. Alle prestazioni corrisposte in forma di capitali, si applica la tassazione separata in base all'aliquota media dell'Irpef del quinquennio precedente la maturazione del diritto alla percezione. Per le prestazioni di importo non superiore a un terzo del montante complessivo maturato, la tassazione separata si applica sulla parte di reddito eccedente quello che ha già scontato l'imposta in fase di accumulazione.

Il decreto definisce inoltre le forme pensionistiche individuali (il cosiddetto terzo pilastro della riforma previdenziale). Esse sono attuate mediante l'adesione ai fondi pensione aperti previsti dall'art. 9 del D.lgs. 124 del 1993 ovvero mediante la stipula di contratti di assicurazione sulla vita aventi natura previdenziale. Il trattamento tributario delle contribuzioni e delle prestazioni è assimilabile a quello della previdenza complementare. In particolare, vengono stabilite le seguenti norme: *a)* la deducibilità dei versamenti ai fini dell'Irpef è consentita entro il predetto limite di 10 milioni annui; *b)* almeno il 50 per cento dell'erogazione delle prestazioni deve avvenire in forma di rendita; *c)* le prestazioni pensionistiche di vecchiaia debbono essere erogate entro cinque anni dal compimento dell'età pensionabile (e con un minimo di cinque anni di contribuzione), mentre per quelle di anzianità è prevista la possibilità di anticipare tale termine al massimo di dieci anni purché in presenza di almeno quindici anni di contribuzione; *d)* le polizze assicurative non dovranno consentire anticipazioni a valere sui premi versati. È prevista l'esenzione fiscale sui trasferimenti di quote da fondi pensione a forme pensionistiche individuali e viceversa, nonché sui trasferimenti di quote fra forme pensionistiche individuali.

Infine, il D.lgs. 47 del 2000 modifica il trattamento tributario del TFR: sulle rivalutazioni del TFR è dovuta annualmente l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento. All'atto dell'erogazione, la tassazione separata si applica sull'ammontare del TFR al netto delle rivalutazioni con l'aliquota media dell'Irpef degli ultimi cinque anni.

c) Enti previdenziali - La L. 17.5.1999, n. 144, ha stabilito che entro il febbraio 2000 il Governo sia delegato a emanare uno o più decreti per ridefinire taluni aspetti normativi in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. In particolare, dal 1° gennaio 2000, nell'ambito della gestione industria dell'INAIL devono essere tenute separate, ai fini tariffari, le seguenti gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività di diversa natura (credito, assicurazioni, enti pubblici). È stata prevista una revisione periodica dell'elenco delle malattie professionali, del sistema di rivalutazione delle rendite e del livello di contribuzione.

Sempre la L. 144 del 1999, ha delegato il Governo a emanare, entro il mese di giugno del 2000, norme volte al riordino degli enti pubblici di previdenza e assistenza. L'obiettivo è la razionalizzazione dell'organizzazione e della funzionalità degli enti; in seguito alla fusione di enti che hanno le stesse funzioni, sarà individuato un solo ente per l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni (INAIL) e due per le altre funzioni previdenziali, uno a favore dei lavoratori del settore privato (INPS) e uno per quelli del settore pubblico (INPDAP). I fondi speciali gestiti dall'INPS saranno soppressi e incorporati nella gestione obbligatoria. Gli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico saranno trasformati in associazioni o persone giuridiche di diritto privato.

Con la L. 23.12.1998, n. 448, è stato disposto che l'INPS, al fine di rendere più celere la riscossione, possa cedere a titolo oneroso a una società di gestione, costituita anche come società per azioni, i crediti contributivi (non meno di 8.000 miliardi) già maturati e quelli che matureranno sino al momento dell'effettiva cessione. L'operazione è stata regolamentata con la L. 5.11.1999, n. 402 (che ha convertito il DL 6.9.1999, n. 308). Quest'ultima ha previsto che l'Istituto possa cedere i crediti già maturati e quelli che matureranno sino al 31 dicembre 2001. La legge ha stabilito che tutte le fasi dell'operazione, quali l'individuazione dei crediti ceduti, il valore nominale, le caratteristiche dei titoli da emettere o dei finanziamenti da raccogliere e le modalità di pagamento siano determinati con uno o più decreti del Ministro del Tesoro di concerto con quello del Lavoro. I titoli e i prestiti beneficiano in tutto o in parte della garanzia dello Stato. Le società per finanziare l'acquisto dei crediti sono autorizzate a emettere azioni o a contrarre prestiti. Il cessionario trattiene le somme riscosse sino alla concorrenza: *a)* della somma corrisposta all'INPS quale prezzo iniziale; *b)* degli oneri per interessi; *c)* degli oneri accessori connessi al finanziamento delle operazioni di acquisto dei crediti, alla loro riscossione e ai costi di cartolarizzazione. Le somme riscosse in eccedenza rispetto a quelle su indicate sono riversate all'INPS secondo le norme contenute nel contratto di cessione. L'INPS può procedere annualmente alla cessione dei crediti.

In applicazione di quanto disposto con l'art. 13, comma 4, della L. 448 del 1998, e con la L. 402 del 1999, è stato emanato il DM 5.11.1999. Esso ha previsto che l'INPS ceda per la cartolarizzazione i crediti previdenziali verso le aziende, gli Enti locali e lo Stato nonché i crediti verso i lavoratori autonomi e le aziende agricole maturati sino al 31 dicembre 1999 (è stata comunque prevista anche la cessione di crediti relativi agli anni 2000 e 2001 nel caso in cui il loro valore nominale sia inferiore al minimo garantito). L'INPS garantisce alla società di cartolarizzazione l'importo nominale minimo dei crediti contributivi ceduti.

La cessione dei crediti è effettuata: *a)* per un corrispettivo iniziale di importo pari a quello incassato dalla società di cartolarizzazione in seguito al collocamento dei titoli emessi per l'operazione di cartolarizzazione, al netto delle commissioni e delle spese, nonché di una

somma pari a 1.000 miliardi da trattarsi come fondo di liquidità a garanzia del rimborso dei titoli; *b*) per un ulteriore corrispettivo, dovuto se e nella misura in cui l'importo derivante dalla riscossione dei crediti contributivi ecceda l'importo di cui al punto *a*) maggiorato degli oneri per interessi e di quelli accessori, degli oneri relativi all'operazione di cartolarizzazione, delle spese di riscossione e di recupero da corrispondersi all'INPS.

È stato previsto che la società di cartolarizzazione apra presso la tesoreria centrale dello Stato un conto corrente nel quale saranno versate le somme riscosse a fronte dei crediti contributivi ceduti. Dal conto saranno prelevate le somme occorrenti per il servizio del debito relativo ai titoli e tutte le spese indicate nei punti *a*) e *b*). Il tasso semestrale applicato al conto corrente è pari alla media dei tassi di interesse dei BOT emessi nei sei mesi precedenti.

Con il successivo DM 5.11.1999 sono state indicate le caratteristiche dei titoli che saranno emessi in seguito all'operazione di cartolarizzazione dei crediti contributivi vantati dall'INPS. Nel DM 2.12.1999 sono stati determinati l'ammontare minimo di crediti da cedere alla società di cartolarizzazione e il prezzo iniziale dei crediti contributivi ceduti.

Con la L. 23.12.1999, n. 488, è stato deciso di procedere alla cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL; con un decreto interministeriale saranno definiti i tempi e le modalità dell'operazione, alla stessa saranno comunque applicate le norme emanate con la L. 30.4.1999, n. 130 e con gli artt. 13, 14 e 15 della L. 448 del 1998, e già applicate all'analogo operazione sui crediti contributivi dell'INPS.

La L. 488 del 1999 ha stabilito inoltre che dal 1° gennaio 2000 il Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Enel e delle aziende elettriche private e il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia siano soppressi. Dalla stessa data, tali lavoratori sono stati iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti; l'iscrizione avviene con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo stesso. Per effetto del processo di armonizzazione al regime generale delle aliquote dovute dal settore elettrico, sono scattate le riduzioni per il contributo per gli assegni al nucleo familiare (3,72 punti) e per il contributo per le prestazioni economiche di maternità (0,57 punti). Per fronteggiare le maggiori spese derivanti dalla trasformazione dei fondi, nel triennio 2000-2002, i datori di lavoro del settore elettrico dovranno effettuare un versamento straordinario di 4.050 miliardi all'INPS; per i datori di lavoro del Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia il versamento sarà di 450 miliardi. Inoltre, è prevista la soppressione del Fondo pensioni dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato e contemporaneamente l'istituzione presso l'INPS di un Fondo speciale al quale verrà iscritto tutto il personale delle Ferrovie dello Stato Spa. Al nuovo Fondo confluiranno tutte le attività e passività del Fondo soppresso al 31 dicembre 1999; saranno posti a carico dello stesso i trattamenti pensionistici in essere nonché quelli da liquidare; gli eventuali squilibri gestionali resteranno a carico del bilancio dello Stato.

d) Interventi per l'occupazione - Il D.lgs. 23.12.1997, n. 469, ha conferito alle Regioni e agli Enti locali funzioni in materia di mercato del lavoro e ha stabilito che gli organi legislativi regionali disciplinino la materia. Poiché alcune Regioni non hanno ottemperato a tale obbligo, il D.lgs. 6.10.1998, n. 379, ha delineato, dal 1° gennaio 1999 e fino all'entrata in vigore delle leggi regionali, una provvisoria ripartizione di compiti (cfr. nell'Appendice delle Relazioni sul 1997 e sul 1998 il paragrafo: *Prestazioni di protezione sociale*).

Con la L. 17.5.1999, n. 144, il Governo è stato delegato a emanare, nel rispetto degli indirizzi dell'Unione europea e al fine di eliminare duplicazioni e sovrapposizioni, uno o più decreti legislativi volti a riorganizzare il sistema degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali. Sono state previste misure per favorire l'imprenditorialità giovanile con l'apprendistato. È stata prevista una revisione generale dei rapporti di lavoro con contenuto formativo e di quelli volti a una diretta conoscenza della realtà lavorativa senza necessariamente determinare la costituzione di un rapporto di lavoro. Durante i periodi di forma-

zione professionale, di durata variabile tra i tre e i dodici mesi, agli interessati è corrisposto un sussidio che va dalle 400 alle 800 mila lire.

La stessa legge ha disposto che la Cassa integrazione guadagni sia estesa a tutte le categorie di lavoratori. Gli strumenti di sostegno alla disoccupazione dovranno essere rafforzati ed estesi a tutti i lavoratori; i beneficiari dovranno partecipare a corsi di orientamento e di formazione. È stata prevista l'incentivazione, con agevolazioni previdenziali, dei contratti che utilizzino a tempo parziale i lavoratori vicini al pensionamento e contestualmente assumano giovani inoccupati. Ogni anno l'indennità di mobilità sarà rivalutata in misura pari all'80 per cento dell'aumento del costo della vita.

Il Governo è stato delegato a emanare, entro il 28 febbraio 2000, un provvedimento che integri e modifichi l'esistente normativa sui lavori socialmente utili. In attesa della riforma e per ridurre il numero di lavoratori occupati nei lavori socialmente utili, sono stati previsti incentivi per coloro che hanno intrapreso un'attività autonoma. Sempre per ridurre il numero dei lavoratori occupati nei lavori socialmente utili è stabilito che: *a)* fino all'introduzione della nuova normativa possano essere prorogati o approvati nuovi progetti solo per i lavoratori che sono stati impiegati in tali attività per almeno dodici mesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999; *b)* ai lavoratori che sono stati impegnati per almeno dodici mesi alla data del 31 dicembre 1997 negli anzidetti progetti, sia riservata nelle assunzioni presso le pubbliche Amministrazioni una quota di posti pari al 30 per cento di quelli disponibili. In attuazione della delega conferita è stato emanato il D.lgs. 28.2.2000, n. 81.

La L. 144 del 1999 ha stabilito che, dal 1° gennaio 1999, l'assegno mensile corrisposto ai lavoratori occupati in attività socialmente utili sia di 850.000 lire.

È stato aumentato da 3 a 7 mila unità il tetto posto al numero dei beneficiari della mobilità lunga nelle zone con gravi problemi di occupazione. La mobilità lunga tutela i lavoratori sino al raggiungimento dei requisiti per la pensione.

Con la L. 23.12.1999, n. 488, è stato stabilito che in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali siano prorogati, al massimo sino al 31 dicembre 2000, i trattamenti di integrazione salariale e di mobilità già in essere. L'importo dei trattamenti è stato ridotto del 10 per cento, con l'eccezione di quelli concessi ai dipendenti di imprese fallite o sottoposte a concordato preventivo.

Sono stati aumentati di 100 miliardi gli stanziamenti a favore del Fondo per l'occupazione al fine di predisporre nuovi piani di inserimento professionale; altri stanziamenti allo stesso Fondo sono stati effettuati per favorire forme di lavoro autonomo. È stato prorogato al 31 dicembre 2000 il termine per la stipula degli accordi territoriali.

Con il D.lgs. 25.2.2000, n. 61, sono stati definiti il rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e quello a tempo parziale. Nel contratto di lavoro a tempo pieno, secondo il disposto dell'art. 13, comma 1, della L. 24.6.1997, n. 196, il lavoratore presta la sua opera per non meno di quaranta ore settimanali ossia per il tempo fissato dai contratti collettivi applicati nei vari settori. Nel contratto a tempo parziale il lavoratore è tenuto a una prestazione inferiore rispetto a quella a tempo pieno, generalmente fissata da un contratto individuale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere: *a)* di tipo orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è in relazione all'orario normale di lavoro; *b)* di tipo verticale, quando il lavoratore presta la sua opera a tempo pieno, ma solo in certi limitati periodi dell'anno.

È stato definito rapporto di lavoro supplementare quello che prevede prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro parziale, ma che non superano complessivamente la durata di quelle a tempo pieno. In attesa di una disciplina contrattuale, nel lavoro supplementa-

re è stata ammessa una maggiorazione della prestazione lavorativa del 10 per cento. Le ore di lavoro supplementare devono essere retribuite come ore ordinarie, in caso superino quelle consentite è stata prevista una maggiorazione del 50 per cento.

È stato introdotto il principio che il lavoratore a tempo parziale non deve essere discriminato rispetto agli altri lavoratori; l'essere occupato a tempo parziale non costituisce giusta causa di licenziamento. Anche per le assunzioni a termine è stata prevista l'applicazione del contratto a tempo parziale.

Al lavoratore che presta la sua opera a tempo parziale, per non meno di ventiquattro ore settimanali, devono essere corrisposti gli assegni familiari per intero; per prestazioni minori spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro prestate.

Nelle Amministrazioni pubbliche le norme emanate con il D.lgs. 61 del 2000 sono applicate solo se la materia non è già stata precedentemente regolamentata. Entro il 31 dicembre 2000 il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale dovrà procedere, con le organizzazioni sindacali più rappresentative, alla verifica degli effetti dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'anzidetto decreto.

e) Prestazioni per la famiglia e sociali - La L. 23.12.1998, n. 448, ha previsto che, a favore delle famiglie che percepiscono un reddito inferiore a quello individuato dal D.lgs. 31.3.1998, n. 109, i Comuni erogano alcune provvidenze, quali la fornitura gratuita o semi-gratuita di libri agli studenti, la corresponsione di un assegno (sino a 200.000 lire mensili) quando siano presenti tre o più figli minorenni, un assegno di maternità in occasione della nascita di un figlio (cfr. nell'Appendice della Relazione sul 1998 il paragrafo: *Prestazioni di protezione sociale*).

Il DPCM 7.5.1999, n. 221, ha stabilito che le disposizioni del D.lgs. 109 del 1998 (decreto che definiva i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali o servizi sociali erogati dalle Amministrazioni pubbliche e non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche) siano applicate, in via sperimentale, sino al maggio del 2002. Nel decreto sono stati indicati i criteri da seguire per il calcolo degli indicatori della situazione reddituale e patrimoniale necessari per determinare l'indice della situazione economica equivalente (ossia il parametro cui far riferimento per stabilire il diritto alla prestazione).

Il DPCM 21.7.1999, n. 305, ha stabilito che l'ente erogatore al quale è richiesta la prima prestazione sociale agevolata determini l'indicatore della situazione economica equivalente del richiedente e rilasci una certificazione valida al massimo per due anni. La certificazione vale per tutte le prestazioni agevolate richieste. Sono state fatte salve le specifiche disposizioni emanate ai sensi del D.lgs. 29.4.1998, n. 124, per le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale.

Con il DM 15.7.1999, n. 306, è stato emanato il regolamento che raccoglie tutte le norme che disciplinano la concessione degli assegni per il nucleo familiare e di maternità. Le nuove norme prevedono che i cittadini italiani che abbiano diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare o quello di maternità, di cui agli artt. 65 e 66 della L. 448 del 1998, debbano presentare la relativa domanda al loro comune di residenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesta la prestazione per l'assegno per il nucleo familiare, ed entro sei mesi dal parto per quello di maternità.

Il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre: *a)* dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni di reddito che determinano il diritto stesso; *b)* dal primo giorno

del mese in cui è avvenuta la variazione della composizione del nucleo familiare (è necessaria la presenza di almeno tre figli minori). La perdita del diritto decorre con modalità analoghe.

Nell'allegato A) del regolamento sono stati specificati i criteri di calcolo da applicare per la determinazione del reddito che dà diritto al beneficio.

Sia l'assegno per il nucleo familiare sia quello di maternità non costituiscono reddito ai fini fiscali e previdenziali e possono essere cumulati con analoghe provvidenze; la corresponsione spetta all'INPS. I controlli sui beneficiari sono demandati ai Comuni.

In attuazione delle norme contenute nell'art. 27 della L. 448 del 1998, che prevedevano la regolamentazione della fornitura di libri scolastici agli studenti appartenenti a famiglie che non superano certi limiti di reddito, è stato emanato il DPCM 5.8.1999, n. 320. Il decreto ha stabilito che le agevolazioni siano erogate solo se gli studenti appartengono a famiglie il cui reddito annuo non superi i trenta milioni di lire. Gli studenti della scuola media superiore possono accedere al beneficio della fornitura di libri anche nella forma di comodato. Il reddito è determinato come somma dei redditi da lavoro o da attività finanziarie dei singoli componenti il nucleo familiare; dall'importo risultante devono essere dedotte 2.500.000 di lire se i componenti del nucleo non possiedono immobili nel comune di residenza o 3.500.000 se gli stessi non hanno proprietà immobiliari. Sono previste ulteriori detrazioni: 1.000.000 di lire per il secondo figlio, 1.500.000 per il terzo figlio e 2.000.000 per ciascun figlio successivo (è prevista una somma aggiuntiva di 2.000.000 di lire per ciascun figlio che presenta un grave handicap); 2.000.000 di lire per ciascun ulteriore componente il nucleo familiare (3.000.000 di lire nel caso il componente abbia un'invalidità civile).

Con la L. 23.12.1999, n. 488, sono state modificate le norme introdotte dalla L. 448 del 1998 sulla tutela della maternità. In particolare, dal 1° luglio 2000, sarà posto a carico del bilancio dello Stato per ogni nascita, adozione o affidamento preadottivo che riguarda i lavoratori dipendenti e autonomi, un importo non superiore a 3.000.000 di lire (la misura essendo dipendente dall'indennità percepita dal lavoratore nel periodo di assenza obbligatoria dal lavoro). Sia l'anzidetta indennità sia l'assegno di 300.000 lire erogato alle donne non occupate e la cui famiglia non superi determinati limiti di reddito saranno annualmente rivalutati in base all'indice Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati. Il contributo statale comporterà: a) una riduzione di quello per la maternità di 0,20 punti percentuali per i datori di lavoro; b) la rideterminazione del contributo in 14.500 lire per i lavoratori autonomi; c) per i liberi professionisti l'importo verrà stabilito con un successivo decreto.

Con la stessa legge sono state prorogate all'anno scolastico 2000-2001 le norme, introdotte dalla L. 448 del 1998, sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri scolastici agli studenti.

Con la L. 8.3.2000, n. 53, sono state apportate modifiche alla L. 30.12.1971, n. 1204. È stata estesa ai primi otto anni di vita del bambino la possibilità per ciascun genitore di assentarsi dal lavoro per prestargli cure. Il periodo concesso a ciascun genitore è di sei mesi, ma cumulativamente non si possono superare i dieci mesi (undici nel caso in cui il padre si assenti dal lavoro per un periodo continuativo non inferiore a tre mesi); nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente un solo genitore gli è data la possibilità di assentarsi per dieci mesi. L'indennità corrisposta alla madre durante i tre mesi di astensione obbligatoria, successivi al parto, è sempre pari all'80 per cento dello stipendio; nei primi tre anni di vita del bambino, nei periodi di astensione facoltativa e limitatamente a sei mesi, l'indennità è corrisposta nella misura del 30 per cento della retribuzione (i periodi sono coperti da contribuzione figurativa). Dal terzo e sino all'ottavo anno del bambino i genitori non hanno diritto a percepire alcuna indennità a meno che il genitore interessato non abbia un reddito inferiore

a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione; in deroga alle disposizioni generali gli è concessa in tal caso un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. La determinazione del reddito avviene applicando i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo delle pensioni. La contribuzione figurativa è calcolata attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale; l'interessato ha la facoltà di integrare tale versamento.

La stessa L. 53 del 2000 ha concesso alle aziende in cui operano lavoratori che usufruiscono dei sopradetti periodi di aspettativa di assumere temporaneamente nuovo personale; nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i lavoratori assunti a tempo determinato, è stato previsto uno sgravio contributivo del 50 per cento.

In caso di parto prematuro, alla lavoratrice è consentito di recuperare il periodo di astensione obbligatoria non goduto dopo la nascita del bambino. In alcuni casi specifici, e purché questo non comporti pregiudizio né per la madre né per il nascituro, è stato previsto un solo mese di congedo prima del parto.

Entro il marzo 2001 dovrà essere emanato un decreto legislativo che raccolga in un testo unico tutte le disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità.

A tutti i lavoratori è concesso annualmente un permesso retribuito di tre giorni per la cura dei familiari; gli stessi lavoratori hanno diritto a un congedo biennale, da utilizzare anche frazionatamente, per la cura di familiari affetti da gravi patologie (saranno individuate da un apposito provvedimento). Questo tipo di congedo non prevede né la retribuzione né la contribuzione figurativa.

La L. 53 del 2000 ha anche previsto, per i lavoratori che abbiano almeno cinque anni di anzianità contributiva, la concessione di particolari permessi per la formazione (rientra nella formazione anche il conseguimento di un titolo di studio). Durante tale periodo (undici mesi) il lavoratore ha diritto solo alla conservazione del posto ma può, a richiesta, procedere al riscatto dell'anzianità contributiva. Tutti i lavoratori, occupati e disoccupati, hanno diritto a seguire corsi di formazione per tutto l'arco della vita, al fine di accrescere le conoscenze professionali e le Regioni possono finanziare progetti di formazione dei lavoratori.

È previsto che ai lavoratori che chiedano la fruizione dei congedi parentali o dei congedi per il conseguimento di titoli di studio sia concessa, per tali motivi, l'anticipazione sul trattamento di fine rapporto.

f) Prestazioni sanitarie - La L. 23.12.1998, n. 448, ha previsto che dal gennaio 1999 e sino a quando non saranno applicate le norme del D.lgs. 29.4.1998, n. 124, gli assistiti esenti non debbano più corrispondere la quota fissa per ricetta per le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale. A parziale modifica del D.lgs. 124 del 1998 è stato stabilito che i cittadini totalmente esentati debbano corrispondere una quota di 6.000 lire per prestazioni quali il ricovero diurno per accertamenti, l'assistenza termale e quella riabilitativa. Per tutti i cittadini la quota di partecipazione per ricetta nel caso di prescrizioni farmaceutiche multiple è stata fissata in 1.000 lire per confezione (per un massimo di sei). Per alcune categorie di malati è stata prevista la fornitura gratuita di medicinali. È stata conferita a una commissione istituita presso il Ministero della Sanità la responsabilità della verifica dell'andamento della spesa farmaceutica nel corso dell'anno.

La L. 448 del 1998, ha inoltre previsto che, nel triennio 1999-2001, siano stanziati 1.500 miliardi allo scopo di riorganizzare e riqualificare l'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani. Le Regioni e le Province autonome devono assicurare un controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse, in modo da realizzare una riduzione della spesa per l'assi-

stenza ospedaliera erogata in regime di ricovero ordinario, pari all'1 per cento rispetto all'anno precedente; devono essere potenziate forme alternative alla degenza ordinaria. Alcune norme hanno riguardato la regolamentazione del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario (cfr. nell'Appendice della Relazione sul 1998 il paragrafo: *Prestazioni di protezione sociale*).

Il D.lgs. 19.6.1999, n. 229 è stato emanato in attuazione della delega contenuta nella L. 30.11.1998, n. 419 (cfr. nell'Appendice della Relazione sul 1998 il paragrafo: *Prestazioni di protezione sociale*); esso modifica e integra il D.lgs. 30.12.1992, n. 502, che aveva dato avvio alla riforma del Sistema sanitario nazionale (SSN).

Il Governo predispone, con la collaborazione delle Regioni, il Piano sanitario nazionale. Il Piano ha durata triennale, viene presentato entro il 30 novembre dell'ultimo anno di vigenza di quello precedente e indica: *a*) le aree prioritarie di intervento, anche ai fini di una progressiva riduzione delle diseguaglianze sociali e territoriali nella tutela della salute e i livelli essenziali di assistenza sanitaria; *b*) la quota capitaria di finanziamento per ciascun anno di validità del piano; *c*) le linee guida per il miglioramento continuo della qualità dell'assistenza; *d*) i progetti obiettivi da realizzare. Spetta al SSN assicurare, con risorse pubbliche e secondo obiettivi individuati dalla legge istitutiva del Servizio, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale. Le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza sono fornite agli utenti a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa.

Le Regioni e la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria regionale, disciplinano: *a*) il rapporto fra programmazione regionale e programmazione attuativa locale; *b*) l'articolazione del territorio regionale in aziende sanitarie locali, le quali assicurano, anche direttamente, l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera. Alle Aziende sanitarie locali è stata riconosciuta la personalità giuridica pubblica e l'autonomia imprenditoriale; esse sono finanziate sulla base delle quote capitarie corrette in relazione alle caratteristiche della popolazione residente. Fermo restando il generale divieto di indebitamento, le aziende possono ricorrere ad anticipazioni da parte del tesoriere nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale; inoltre, esse possono contrarre mutui o prestiti, di durata non superiore a dieci anni ed entro importi prefissati, per spese di investimento e previa autorizzazione della Regione.

È stato previsto che il rapporto del SSN con i medici di medicina generale e con i pediatri sia disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale che devono tenere conto dei seguenti principi: *a*) la scelta del medico spetta all'assistito, ha validità annuale ed è tacitamente rinnovata, la revoca o la riconsunzione può avvenire nel corso dell'anno solo in presenza di accertati motivi di incompatibilità; *b*) l'attività libero professionale svolta dal medico non deve interferire con l'attività in convenzione (il mancato rispetto di tale principio comporta la cessazione della convenzione); *c*) il compenso spettante al medico è composto da una quota fissa (in base al numero degli iscritti) e da due variabili (una in considerazione degli obiettivi da raggiungere e una stabilita dalla convenzione).

Il D.lgs. 229 del 1999 ha stabilito la costituzione di fondi integrativi del SSN per favorire forme integrative di assistenza sanitaria. Scopo dei fondi è il potenziamento dell'erogazione di trattamenti e prestazioni non compresi nei livelli uniformi previsti e forniti dal Piano sanitario nazionale. Sono state indicate come fonti istitutive dei fondi: *a*) i contratti o accordi collettivi, anche aziendali; *b*) gli accordi tra lavoratori autonomi; *c*) i regolamenti di Regioni, enti territoriali ed enti locali; *d*) gli atti assunti da soggetti pubblici o privati purché questi si assumano esplicitamente l'obbligo di non adottare strategie e comportamenti di selezione dei rischi o di discriminazione nei confronti di particolari gruppi di soggetti.

Fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, la dirigenza sanitaria è stata collocata in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello articolato

in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali. È previsto che l'attività dei dirigenti sia caratterizzata da un'autonomia tecnico-professionale che include anche la responsabilità del risultato conseguito; ogni tre anni tale attività sarà sottoposta a verifica. I dirigenti sanitari, assunti a tempo determinato o indeterminato, che hanno stipulato il contratto di lavoro successivamente al 31 dicembre 1998, e coloro che avevano già optato per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, sono stati assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo. Tutti i dirigenti che entro il mese di ottobre del 1999 non abbiano esercitato l'opzione tra attività intramuraria o extramuraria sono stati automaticamente inquadrati in un rapporto di lavoro esclusivo. I contratti di lavoro stabiliranno il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo. Per l'accesso alla direzione delle strutture, la scelta del rapporto di lavoro esclusivo è stata indicata quale requisito essenziale. Dal 1° gennaio 2000 solo i medici che lavorano per il SSN potranno dirigere reparti, dipartimenti e unità operative. Per rispondere a particolari esigenze, nei limiti delle risorse disponibili, sono state previste assunzioni a tempo determinato. Il D.lgs. 2.3.2000, n. 49, ha fissato al 14 marzo 2000 il termine entro cui i dirigenti del ruolo sanitario devono dichiarare se optano per il rapporto di lavoro esclusivo con il SSN. In caso di mancata opzione i dirigenti sono riconfermati nell'incarico sino al 30 giugno 2000.

Il limite di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici è stato stabilito al compimento dei 65 anni di età. Il personale medico universitario cessa dallo svolgimento delle ordinarie attività assistenziali al compimento dei 67 anni (per il personale in servizio che alla data del 31 dicembre 1999 ha compiuto i 66 anni di età il collocamento a riposo è spostato ai 70, per quelli che alla predetta data hanno compiuto 60 anni il limite è spostato a 68).

Il D.lgs. 229 del 1999 ha istituito la Commissione nazionale per la formazione continua; essa stabilisce gli obiettivi formativi di interesse nazionale e definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale per conto delle aziende ospedaliere, delle università e delle strutture sanitarie pubbliche e private.

Presso l'Agenzia per i servizi sanitari regionali è stata istituita la Commissione nazionale per l'accreditamento e la qualità dei servizi sanitari. La Commissione è organizzata in base a un regolamento redatto su indicazione del Ministro della Sanità.

La L. 23.12.1999, n. 488, ha proseguito nell'opera di riforma del SSN; in particolare ha previsto che per le prestazioni libero professionali, erogate in regime di ricovero o di *day hospital*, all'interno dell'azienda sanitaria, la Regione partecipi alla spesa in misura compresa tra il 50 e il 70 per cento della tariffa prevista; per le stesse prestazioni erogate in altra struttura del SSN la partecipazione delle Regioni scende al 25 per cento. Per le prestazioni erogate in strutture non accreditate presso il SSN l'onere ricade interamente sul paziente. La partecipazione dell'azienda sanitaria ai proventi derivanti dall'attività libero professionale svolta dai dirigenti sanitari è stabilita dai contratti collettivi nazionali; per le prestazioni di diagnostica professionale e di laboratorio, la partecipazione non può superare il 50 per cento della tariffa praticata.

La percentuale di riduzione dell'assistenza ospedaliera erogata in regime di ricovero ordinario fissata dalla L. 448 del 1998 è stata elevata al 2,5 per cento.

Sempre la L. 488 del 1999 ha stabilito che, entro il 30 giugno 2000, le imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, i grossisti e le farmacie debbano versare a favore del SSN un acconto, sulla quota di loro competenza, del contributo già fissato con la L. 27.12.1997, n. 449 (pari al 60 per cento dell'eccedenza della spesa sanitaria rispetto al livello previsto) e relativo agli anni 1998 e 1999; entro il dicembre 2000 dovranno procedere al saldo. Dal 31 gennaio 2000 il prezzo delle specialità medicinali rimbor-

sabili dal SSN è stato ridotto del 5 per cento rispetto al prezzo calcolato secondo i criteri dettati dal CIPE. Sono state escluse dalla riduzione le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di principio attivo, da brevetto di formulazione o di indicazione terapeutica. Per l'onere a carico del SSN in relazione all'assistenza farmaceutica, è stato stabilito un limite massimo di 14.421 miliardi per il 2000.

In attuazione di una delle deleghe al Governo contenute nella L. 13.5.1999, n. 133, è stato emanato il D.lgs. 18.2.2000, n. 41, che ha disciplinato il trattamento fiscale dei contributi ai Fondi integrativi del SSN; il provvedimento entrerà in vigore dal 2001. Attualmente i contributi alle casse sanitarie versati dal datore di lavoro non costituiscono reddito da lavoro dipendente per un importo massimo di 7.000.000 di lire. La nuova disciplina, che entrerà in vigore nel 2001, prevede la graduale diminuzione di tale limite fino a 3.500.000 lire nel 2008. Essa introduce inoltre la deducibilità ai fini dell'Irpef dei contributi ai Fondi integrativi del SSN (di nuova costituzione o derivati dall'adeguamento di strutture preesistenti, secondo quanto stabilito dal D.lgs. 229 del 1999). La deduzione, fissata inizialmente in 2.000.000 di lire, verrà gradualmente elevata fino a 4.000.000 nel 2007. Nei limiti degli importi indicati, la deduzione spetta anche per i contributi versati per conto dei familiari fiscalmente a carico.

Pubblico impiego

Con la L. 23.12.1998, n. 448, sono state modificate le norme che prevedevano una riduzione del personale occupato presso le Amministrazioni dello Stato. Al 31 dicembre 1999 la riduzione complessiva, già stabilita nello 0,5 per cento della consistenza numerica presente al 31 dicembre 1997, è stata elevata all'1,5 per cento; per il 2000 l'ulteriore percentuale di riduzione non deve essere inferiore a 1 punto. È stata elevata dal 10 al 25 per cento la percentuale di nuove assunzioni a tempo parziale (la prestazione lavorativa non deve essere superiore al 50 per cento del tempo pieno). Per il triennio 1999-2001 gli stanziamenti per la remunerazione del lavoro straordinario sono stati ridotti del 10 per cento, con l'esclusione di quelli relativi all'amministrazione della sicurezza e dell'ordine pubblico e alla protezione civile. Alcune norme hanno riguardato solo il personale della scuola (cfr. nell'Appendice della Relazione sul 1998 il paragrafo: *Pubblico impiego*).

La L. 17.5.1999, n. 144, ha fatto divieto alle Amministrazioni pubbliche, salvo alcune eccezioni, di adottare per il triennio 1999-2001 provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di pubblico impiego.

Con il DPR 22.9.1999 è stato disposto che alle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo e agli enti pubblici non economici con più di 200 unità, sia assegnato un nuovo contingente di assunzioni pari a 858 unità. Alle Forze armate, ai Corpi di polizia e dei Vigili del fuoco è stato assegnato un contingente di assunzioni di 8.278 unità.

La L. 23.12.1999, n. 488, ha previsto che nel 2001 la riduzione di personale non possa essere inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997. Le assunzioni a favore delle categorie protette non subiranno riduzioni. Dal 2000, tenendo conto degli obiettivi di riduzione del personale, al fine di favorire l'attuazione della riforma amministrativa, è stato demandato ai Ministri per la Funzione pubblica e del Tesoro il compito di stabilire, nel primo semestre dell'anno, il numero complessivo di assunzioni. Queste restano tuttavia subordinate all'assenza di personale da trasferire secondo le procedure di mobilità. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni, il Consiglio dei ministri, entro il primo semestre dell'anno, determina anche le percentuali di assunzioni a tempo parziale o con altre forme di flessibilità. La percentuale non può essere inferiore al 50 per cento delle assun-

zioni autorizzate; nelle amministrazioni in cui la percentuale di personale a tempo parziale non sia almeno pari al 4 per cento del totale dei dipendenti, salvo deroghe, possono essere autorizzate solo assunzioni a tempo parziale. La possibilità di utilizzare il tempo parziale è estesa anche ai dirigenti dello stato purché gli stessi non siano preposti alla titolarità di uffici o non appartengano al settore sanitario. Dal regime del tempo parziale sono escluse le Forze armate, quelle di polizia e i vigili del fuoco.

La L. 488 del 1999 ha inoltre stabilito che la validità delle graduatorie per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, sia elevata da diciotto a ventiquattro mesi; tutte le graduatorie, comprese quelle valide al 31 dicembre 1998, restano in vigore sino al 31 dicembre 2000.

Sono state previste riduzioni di personale anche nel comparto della scuola: al 31 dicembre 2000 il personale dovrà essere inferiore dell'1 per cento rispetto a quello presente al 31 dicembre 1999.

La L. 488 del 1999 ha infine disposto che il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il mese di marzo, emani un provvedimento finalizzato a ridurre l'ammontare dei metri quadrati degli immobili utilizzati dall'insieme delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato; la riduzione sarà almeno del 3 per cento nel 2000 e almeno del 5 in ciascuno dei due anni successivi. Sempre allo scopo di contenere le spese dovranno essere rinegoziati gli importi per l'affitto dei locali.

Disposizioni finanziarie e di contabilità di Stato

La L. 25.6.1999, n. 208, ha stabilito che entro un anno dall'entrata in vigore della stessa gli enti e gli organismi pubblici di cui al D.lgs. 3.2.1993, n. 29, (fatta eccezione per le Province, i Comuni e le comunità montane) debbano adeguare il loro sistema di contabilità ai principi contenuti nella L. 3.4.1997, n. 94. Entro tale termine il Governo può emanare norme volte ad adeguare il sistema contabile delle Regioni a quello dello Stato.

Il termine entro cui presentare il Documento di programmazione economico-finanziaria è stato spostato al 30 giugno, quello per la presentazione del disegno di legge di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, del disegno di legge finanziaria, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale al 30 settembre e infine quello per presentare i disegni di legge collegati alla finanziaria al 15 novembre.

È stato istituito un Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, il cui ammontare è annualmente determinato dalla legge finanziaria.

È stabilito che la legge finanziaria non possa contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, bensì solo norme volte a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale.

La L. 208 del 1999 ha inoltre previsto che, in allegato alla *Relazione previsionale e programmatica*, il Governo debba trasmettere al Parlamento un elenco di tutte le opere pubbliche finanziate integralmente o parzialmente dallo Stato per una spesa superiore ai 50 miliardi, indicando le leggi di finanziamento, l'importo complessivo della somma stanziata, di quella impegnata e di quella erogata, l'anno in cui l'opera è stata deliberata e quello di inizio dei lavori e del loro completamento.

Con il DPCM 28.10.1999 sono state apportate modifiche alla tabella A) allegata alla L. 29.10.1984, n. 720, che individua gli enti che devono versare le disponibilità liquide in

conti correnti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato. Contestualmente è stata anche aggiornata la tabella B), allegata alla stessa L. 720 del 1984, che riporta l'elenco degli enti che possono detenere parte delle loro disponibilità presso il sistema bancario.

Il DM 10.2.2000, confermando sostanzialmente il contenuto del DM 4.3.1999, ha stabilito che, nell'anno 2000, gli enti assoggettati al regime della tesoreria unica non possano superare determinati limiti di giacenza sui propri conti in relazione ai finanziamenti concessi dal Ministero del Tesoro a valere su specifici capitoli di alcune unità previsionali di base (Fondo compensativo interregionale, Ammortamento dei mutui per la spesa sanitaria, compensazione perdite derivanti dalla riduzione della sovrattassa diesel, ecc.). Le percentuali di giacenza ammesse sono: *a*) il 14 per cento per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; *b*) il 20 per cento per le Province con oltre 400.000 abitanti; *c*) il 14 o il 18 per cento per i Comuni con più di 60.000 abitanti (i Comuni sono stati suddivisi in due elenchi allegati al decreto); *d*) il 14 per cento per le università e i grandi enti di ricerca (sono previste alcune deroghe).

Per gli enti soggetti al sistema di tesoreria unica che non rientrano però nelle categorie sopra specificate, il limite di giacenza è fissato nel 14 per cento. Sono esclusi i trasferimenti che non superano complessivamente i 20 miliardi.

D - LA POLITICA MONETARIA E I MERCATI MONETARI E FINANZIARI

Tassi d'interesse ufficiali

Con l'avvio della terza fase della UEM sono entrati in vigore i tassi ufficiali della BCE. Al fine di agevolare la transizione al nuovo regime dei contratti conclusi precedentemente a tale data, la Banca d'Italia dal 1° gennaio 1999, determina un tasso sostitutivo del tasso ufficiale di sconto, denominato "tasso di riferimento per gli strumenti giuridici indicizzati alla ragione normale dello sconto". Esso, che in base al D.lgs. 24.6.1998, n.213, sarà determinato per un periodo massimo di cinque anni, è modificato periodicamente con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia, tenendo conto delle variazioni riguardanti lo strumento monetario della BCE che la Banca d'Italia considera più comparabile al tasso ufficiale di sconto. Dal 1° gennaio 1999 il tasso di riferimento è stato fissato al 3 per cento.

Con decisione del 22 dicembre 1998 il Consiglio direttivo della BCE ha stabilito che la prima operazione di rifinanziamento principale sarebbe stata condotta mediante un'asta a tasso fisso al 3 per cento. Ha inoltre fissato il tasso di interesse per le operazioni di rifinanziamento marginale e quello sui depositi presso le banche centrali al livello del 4,5 e del 2 per cento, rispettivamente, dal 1° gennaio 1999. In via transitoria, tra il 4 e il 21 gennaio tali tassi sono stati portati rispettivamente al 3,25 e al 2,75 per cento. Con decisione del 21 gennaio 1999 il Consiglio direttivo della BCE ha posto termine a tale regime transitorio.

Con decisione dell'8 aprile 1999 il Consiglio direttivo della BCE ha diminuito da 3 a 2,5 punti percentuali il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali, con effetto dall'operazione con regolamento il 14 aprile 1999; ha diminuito inoltre, con effetto dal 9 aprile 1999, dal 4,5 al 3,5 per cento il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale, e dal 2 al 1,5 per cento quello sui depositi presso le banche centrali. In seguito a tale decisione, il 9 aprile 1999, il Governatore della Banca d'Italia ha ridotto il tasso di riferimento al 2,5 per cento, con decorrenza 14 aprile 1999.

Con decisione del 4 novembre 1999 il Consiglio direttivo della BCE ha aumentato da 2,5 a 3 punti percentuali il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali con effetto dall'operazione con regolamento il 10 novembre 1999; ha anche aumentato, con effetto dal 5 novembre 1999, dal 3,5 al 4,0 per cento il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale, e dall'1,5 al 2 per cento quello sui depositi presso le banche centrali. In seguito a tale decisione, il 6 novembre 1999 il Governatore della Banca d'Italia ha aumentato il tasso ufficiale di riferimento al 3 per cento, con decorrenza 10 novembre 1999.

Con decisione del 3 febbraio 2000 il Consiglio direttivo della BCE ha aumentato da 3 a 3,25 punti percentuali il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali con effetto dall'operazione con regolamento il 9 febbraio 2000; ha inoltre aumentato dal 4 al 4,25 per cento il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale, e dal 2 al 2,25 per cento quello sui depositi presso le banche centrali, con effetto dal 4 febbraio 2000. In seguito a tale decisione, il 4 febbraio 2000 il Governatore della Banca d'Italia ha aumentato il tasso ufficiale di riferimento al 3,25 per cento, con decorrenza 9 febbraio 2000.

Con decisione del 16 marzo 2000 il Consiglio direttivo della BCE ha aumentato da 3,25 a 3,5 punti percentuali il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali con effetto dall'operazione con regolamento il 22 marzo 2000; ha anche aumentato, con effetto dal 17 marzo 2000, dal 4,25 al 4,5 per cento il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale, e dal 2,25 al 2,5 per cento quello sui depositi presso le banche centrali. In seguito a tale decisione il 18 marzo 2000 il Governatore della Banca d'Italia ha aumentato il tasso ufficiale di riferimento al 3,5 per cento, con decorrenza 22 marzo 2000.

Con decisione del 27 aprile 2000 il Consiglio direttivo della BCE ha aumentato da 3,5 a 3,75 punti percentuali il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali con effetto dall'operazione con regolamento il 4 maggio 2000; ha anche aumentato, con decorrenza 28 maggio 2000, dal 4,5 al 4,75 per cento il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale, e dal 2,5 al 2,75 per cento quello sui depositi presso le banche centrali. In seguito a tale decisione il 28 aprile 2000 il Governatore della Banca d'Italia ha aumentato il tasso ufficiale di riferimento al 3,75 per cento, con decorrenza 4 maggio 2000.

Riserva obbligatoria

Con l'avvio della terza fase dell'Unione monetaria gli istituti di credito residenti negli Stati membri sono soggetti al regime di riserva obbligatoria del SEBC, il cui quadro giuridico è definito dall'art. 19 dello Statuto del SEBC/BCE e dal Regolamento del Consiglio della UE sull'applicazione della riserva obbligatoria da parte della BCE (Regolamento CE 1.12.1998, n. 2818). Tale regime consente alle controparti di fare ricorso alla mobilitazione della riserva obbligatoria; il rispetto dell'obbligo è determinato in base alla media dei saldi di fine giornata, riferita ad un periodo di mantenimento mensile, con inizio il giorno 24 di ciascun mese e termine il 23 di quello successivo.

L'ammontare della riserva obbligatoria è determinato in relazione all'aggregato soggetto in essere alla fine del mese che precede l'inizio del periodo di mantenimento; esso include i depositi, i pronti contro termine, i titoli obbligazionari e gli strumenti di mercato monetario. I depositi in conto corrente, quelli con durata fino a due anni, quelli rimborsabili con preavviso fino a tre mesi, i titoli obbligazionari e i titoli di mercato monetario sono soggetti a un coefficiente di riserva del 2 per cento; le altre passività sono soggette a un coefficiente nullo. Le passività verso le altre istituzioni creditizie soggette all'obbligo di riserva, verso la BCE e le altre banche centrali nazionali sono escluse dall'aggregato soggetto a riserva.

Il settore di controparte comprende tutte le unità istituzionali diverse dalle istituzioni finanziarie monetarie (IFM). Con decisione del 2 dicembre 1999 il Consiglio direttivo della

BCE ha stabilito che se una istituzione creditizia non è in grado di fornire evidenza dell'ammontare delle proprie emissioni di titoli obbligazionari fino a due anni e dei titoli di mercato monetario detenuti dalle istituzioni indicate, può dedurre il 30 per cento di queste passività dall'aggregato soggetto a riserva, a partire dal periodo di mantenimento avente inizio il 24 gennaio 2000 (10 per cento precedentemente).

Tutte le banche hanno diritto a una detrazione sulla riserva dovuta pari a 100.000 euro.

La riserva obbligatoria è remunerata al valore medio, nel periodo di mantenimento, dei tassi delle operazioni principali dell'Eurosistema; la riserva in eccesso rispetto a quella dovuta non è remunerata.

Tassi d'interesse da applicare alle operazioni di credito agevolato a medio e a lungo termine

Il tasso di riferimento corrisposto alle banche sulle operazioni di credito agevolato oltre i 18 mesi è ottenuto come somma della media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (Rendistato) del secondo mese antecedente a quello di stipula del contratto e di una commissione onnicomprensiva, variabile in funzione della tipologia di credito (tav. A).

Tav. A

TASSI DI RIFERIMENTO PER LE OPERAZIONI DI CREDITO AGEVOLATO A MEDIO E A LUNGO TERMINE (valori percentuali)

Mese di applicazione	Credito industriale (1)	Credito artigiano	Credito all'esportazione (2)	Credito fondiario edilizio	Credito agrario	
					di miglioramento	di esercizio
1999 - gennaio	5,25	5,30	4,25	5,20	5,55	5,25
febbraio	4,90	4,95	3,90	4,85	5,20	4,90
marzo	4,75	4,80	3,85	4,70	5,05	4,75
aprile	4,85	4,90	3,90	4,80	5,15	4,85
maggio	4,95	5,00	3,80	4,90	5,25	4,95
giugno	4,70	4,75	3,54	4,65	5,00	4,70
luglio	4,80	4,85	3,65	4,75	5,10	4,80
agosto	5,15	5,20	3,97	5,10	5,45	5,15
settembre	5,45	5,50	4,28	5,40	5,75	5,45
ottobre	5,70	5,70	4,53	5,65	6,00	5,70
novembre	5,80	5,85	4,65	5,75	6,10	5,80
dicembre	6,15	6,20	4,98	6,10	6,45	6,15
2000 - gennaio	5,85	5,90	4,79	6,10	6,10	5,85
febbraio	6,00	6,05	4,91	5,95	6,25	6,00
marzo	6,25	6,30	5,19	6,20	6,50	6,25
aprile	6,30	6,35	5,25	6,25	6,55	6,30
maggio	6,25	6,30	5,17	6,20	6,50	6,25

(1) Cfr. DM 10.5.1999 (G.U. 14.5.1999, n. 111). - (2) Tasso variabile.

G - LA SUPERVISIONE SUI MERCATI

Mercato obbligazionario

La delibera Consob del 19.11.1999, n. 12202, previo parere della Banca d'Italia (ex art. 63 TUF), ha autorizzato l'MTS Spa all'esercizio del mercato all'ingrosso delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati (il cosiddetto mercato MTS/Corporate). Il relativo regolamento, predisposto dall'MTS Spa in conformità di quanto previsto dall'art. 62 del TUF, ricalca quello in vigore per il mercato dei titoli di Stato. Viene prevista la possibilità di quotare anche i titoli derivanti dalla cartolarizzazione dei crediti sia italiani che esteri (asset backed securities-ABS). Le obbligazioni ammesse alla negoziazione devono avere un importo in circolazione pari ad almeno 850 milioni di euro. Il lotto minimo negoziabile è di 2,5 milioni di euro.

La delibera Consob del 14.10.1999, n. 12153, e successivamente quella del 19.1.2000, n. 12324, hanno approvato le modifiche al regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana Spa relative alla costituzione del comparto del mercato di borsa concernente il dettaglio dei titoli privati e sovranazionali (il cosiddetto mercato EuroMOT). Viene prevista la negoziazione di euro-obbligazioni, obbligazioni di emittenti esteri e ABS emessi da società o enti nazionali o esteri, nonché da Stati o enti sovranazionali. Le *tranche* di ABS devono avere un valore nominale residuo di almeno 100 miliardi di lire; devono essere diffuse tra il pubblico o presso investitori professionali in misura che la Borsa ritenga adeguata per soddisfare il regolare funzionamento del mercato; devono essere oggetto di valutazione, in via continuativa, da parte di una agenzia di rating.

Nuovo Mercato

La delibera Consob del 19.1.2000, n. 12324 ha approvato le modifiche al regolamento del Nuovo Mercato organizzato e gestito dalla Borsa Italiana Spa deliberato il 20.12.1999, già oggetto della delibera Consob del 14.10.1999, n. 12153.

Nel Nuovo Mercato, che ha iniziato a operare il 17 giugno 1999, vengono negoziate azioni ordinarie di emittenti nazionali ed esteri ad alto potenziale di sviluppo.

In base all'art. 69, commi 2 e 3, del TUF, con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 16.6.1999 è stata emanata, d'intesa con la Consob, la nuova disciplina del sistema di garanzia della liquidazione dei contratti stipulati in Borsa e nel Nuovo Mercato, in sostituzione della normativa disposta ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 23.7.1996, n. 415 (il cosiddetto decreto Eurosim). Oltre a garantire la liquidazione delle operazioni stipulate nel Nuovo Mercato, tale normativa riguarda due categorie di titoli del comparto azionario (covered warrant e certificati rappresentativi di quote di fondi mobiliari e immobiliari chiusi quotati in Borsa) che non erano ricompresi nella precedente disciplina del Fondo. In base all'art. 1, comma 2 del provvedimento, la Borsa Italiana Spa ha affidato la gestione del Fondo alla Cassa di compensazione e garanzia. Quest'ultima ha determinato, con apposito regolamento approvato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, le modalità e i termini dei versamenti dovuti dai partecipanti.

Monitoraggio degli operatori specialisti in titoli di Stato

Il DM 13.5.1999, n. 219, in conformità dell'art. 66 del TUF, contiene il nuovo regolamento sulla disciplina dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato. Esso conferma sostanzial-

mente il quadro normativo precedentemente tracciato dal DM 15.10.1997, n. 428. Sono state peraltro apportate alcune modifiche alla ripartizione delle competenze tra Ministero del Tesoro, Banca d'Italia e Consob. Il Ministero del Tesoro in via esclusiva verifica i requisiti stabiliti per l'iscrizione degli operatori principali nell'elenco degli specialisti in titoli di Stato. Il Ministero può peraltro richiedere alla Banca i dati sull'operatività svolta dagli operatori.

Gli operatori principali, per essere iscritti nell'elenco degli specialisti in titoli di Stato, devono soddisfare i seguenti requisiti: *a)* possesso di un patrimonio netto di vigilanza pari ad almeno 75 miliardi; *b)* svolgimento di un'attività sul mercato secondario coerente con gli obiettivi di gestione del debito pubblico; *c)* possesso di una struttura organizzativa idonea ad assicurare il collocamento dei titoli di Stato presso gli investitori finali; *d)* sottoscrizione annuale sul mercato primario di almeno il 3 per cento del totale delle emissioni di titoli di Stato italiani.

Società di gestione accentrata

La delibera Consob 20.4.2000, n. 12497, adottata d'intesa con la Banca d'Italia (ex artt. 80, comma 3, e 81, comma 1, del TUF), nel rivedere il regolamento concernente i mercati e le società di gestione accentrata (delibera Consob del 23.12.1998, n. 11768), ha introdotto le seguenti innovazioni nella disciplina delle società di gestione: *a)* sono state ridefinite le attività connesse e strumentali che le società possono gestire quando svolgono anche i servizi di liquidazione; *b)* è stata introdotta la possibilità per le società di detenere partecipazioni anche in società che gestiscono sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati; *c)* è stata estesa al Ministero del Tesoro e ai gestori esteri di sistemi di compensazione e garanzia di strumenti finanziari l'ammissione al sistema

H - LA SORVEGLIANZA SUL SISTEMA DEI PAGAMENTI

Disciplina delle assegnazioni e delle penali per i ritardi nel regolamento dei saldi finali a debito

Il provvedimento emanato il 28.3.2000 dal Governatore della Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, prevede la possibilità per l'aderente alla Stanza di compensazione, che al momento del regolamento dei saldi finali non consegna i titoli dovuti, di presentare una richiesta di assegnazione alla Stanza. L'aderente che richiede l'assegnazione deve versare alla Stanza, a titolo di rimborso spese, 200 euro per ciascuna specie di titoli non consegnati e costituire un deposito cauzionale pari al 20 per cento del controvalore dei titoli non consegnati, con un minimo di 1.000 euro. Qualora l'assegnazione non venga estinta entro il termine stabilito, viene applicata una penale pari al 5 per cento del deposito cauzionale per ciascuno dei primi due giorni di ritardo e al 10 per cento per ogni giorno successivo. L'importo complessivo della penale non può superare i 100.000 euro. Il termine per l'estinzione è di tre giorni per le assegnazioni relative a tutte le tipologie di titoli. Sono inoltre previste penali per i ritardi nel regolamento dei saldi finali a debito in titoli effettuato sia mediante giroconti in titoli presso i depositari centralizzati sia mediante assegnazioni.

Bonifici transfrontalieri

La direttiva CE 27.1.1997, n. 5 sui bonifici transfrontalieri si applica ai bonifici di importo non superiore a 50.000 euro. La direttiva pone a carico degli intermediari oneri di trasparenza delle condizioni applicate ai bonifici transfrontalieri (obblighi di informazione preliminare e successiva), prevedendo inoltre l'obbligo di rimborso del bonifico, fino al limite di 12.500 euro, nel caso in cui l'operazione non vada a buon fine (la cosiddetta *money-back guarantee*), nonché quello di indennizzo in caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione. Infine, viene richiesto agli Stati membri di assicurare l'esistenza di procedure di ricorso adeguate ed efficaci per la soluzione delle possibili controversie insorte fra le parti, anche utilizzando le procedure già esistenti.

Definitività del regolamento nei sistemi di pagamento e in quelli che trattano operazioni su strumenti finanziari

La direttiva CE 19.5.1998, n. 26 sancisce il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e in quelli di regolamento delle transazioni in titoli. Essa stabilisce che gli ordini di trasferimento e il *netting* sono legalmente vincolanti e, in caso di insolvenza di un partecipante, opponibili ai terzi purché immessi nel sistema prima dell'apertura della procedura di insolvenza; gli ordini immessi successivamente a tale momento sono ritenuti definitivi solo se eseguiti lo stesso giorno di apertura dell'insolvenza e se l'agente di regolamento, la controparte centrale o la Stanza di compensazione provino di non essere stati a conoscenza dell'insolvenza. La direttiva, inoltre, sancisce l'inapplicabilità della cosiddetta "clausola dell'ora zero", in base alla quale gli effetti dell'insolvenza vengono fatti risalire all'ora zero del giorno in cui viene dichiarato il fallimento; ai sensi della norma comunitaria, infatti, una procedura di insolvenza non può avere effetti retroattivi sui diritti e sugli obblighi relativi alla partecipazione a un sistema sorti prima dell'apertura della procedura medesima. Infine, viene fissato il principio dell'isolamento dalle procedure concorsuali delle garanzie in titoli fornite per la partecipazione a un sistema di pagamento o di regolamento titoli, nonché delle garanzie in titoli fornite alla BCE o alle BCN.

Firma digitale

La normativa italiana in materia di firma digitale è costituita dal DPR 10.11.1997, n. 513 emanato in attuazione dell'art. 15, comma 2 della L. 15.3.1997, n. 59 e dal DPCM 8.2.1999. La normativa in oggetto equipara giuridicamente i documenti informatici ai quali sia stata apposta una firma digitale a quelli cartacei; dal punto di vista probatorio, il documento informatico viene ricondotto alla scrittura privata. La firma digitale prevista dal decreto è costituita da una coppia di chiavi asimmetriche, una privata e una pubblica. Il decreto in esame è applicabile ai pagamenti informatici ai quali attribuisce l'efficacia tipica dei pagamenti ordinari. È inoltre previsto che chiunque intenda avvalersi di un sistema di chiavi di cifratura debba munirsi di una idonea coppia di chiavi e rendere pubblica una di esse attraverso la procedura di certificazione. L'attività di certificazione può essere esercitata solo da soggetti che, registrati in un elenco pubblico, siano in possesso dei requisiti tecnici, professionali e patrimoniali indicati dal decreto stesso.

Delegificazione delle modalità di individuazione dei cespiti da assoggettare a versamento unificato

Il D.lgs. 24.3.1999, n. 81 recante disposizioni correttive del D.lgs. 9.7.1997, n. 241 in materia di termini per il versamento di imposte e contributi, ha delegificato le modalità di

individuazione dei cespiti da includere nel versamento unificato, stabilendo che il Ministro delle Finanze, con propri decreti, possa assoggettare a tale procedura ulteriori imposte, tasse e sanzioni, rispetto a quelle elencate dal D.lgs. 241 del 1997 e successive modificazioni.

Modifica degli orari del servizio di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari per consentire il regolamento "stesso giorno" di operazioni pronti contro termine

Il provvedimento emanato il 30.7.1999 dal Governatore della Banca d'Italia, per consentire il regolamento di operazioni nella medesima giornata in cui sono negoziate, modifica gli orari in cui si articola il processo di compensazione e di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari. Il nuovo meccanismo di liquidazione è riferito solo alle operazioni pronti contro termine overnight concluse nei mercati regolamentati. Il provvedimento prevede che l'invio dei saldi bilaterali al servizio di compensazione e liquidazione avvenga entro le ore 8 del giorno di liquidazione, a eccezione dei saldi relativi alle operazioni pronti contro termine overnight, la cui comunicazione deve avvenire entro le ore 9,15. Resta invariato l'orario di regolamento dei saldi finali a debito, in titoli e in denaro, fissato alle 12,30 del giorno di liquidazione.

Centrale di allarme interbancaria (CAI)

Il D.lgs. 30.12.1999, n. 507, emanato in attuazione della L. 25.6.1999, n. 205, di depenalizzazione dei reati minori, ha modificato sostanzialmente la disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali, prevedendo la trasformazione del reato di emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista in illecito amministrativo, punito con sanzioni pecuniarie e accessorie. Il relativo procedimento sanzionatorio è affidato al Prefetto del luogo di pagamento del titolo; l'eventuale violazione delle sanzioni accessorie è invece punita con sanzione penale. Fulcro del nuovo sistema è l'archivio automatizzato degli assegni e delle carte di pagamento (la cosiddetta Centrale di allarme interbancaria), in cui verranno registrate le generalità dei soggetti che hanno emesso assegni senza autorizzazione o provvista (nonché gli estremi identificativi dei titoli) al fine della loro interdizione, per un periodo di sei mesi, dall'intero circuito degli assegni bancari e postali (la cosiddetta revoca di sistema). Ulteriori informazioni riguarderanno i soggetti cui sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento, nonché l'indicazione degli assegni e delle carte di pagamento smarriti o rubati. La disciplina relativa al funzionamento della CAI verrà completata da due regolamenti, emanati ai sensi dell'art. 36, commi 2 e 3, del D.lgs. 507 del 1999. Il primo, di competenza del Ministro della Giustizia, sentita la Banca d'Italia e il Garante per la protezione dei dati personali, disciplinerà la trasmissione, il trattamento e la consultazione dei dati di pertinenza dell'archivio; il secondo, di competenza della Banca d'Italia, stabilirà le modalità e le procedure relative alle attività contemplate nel regolamento ministeriale.